Spedizione in abbonamento postale – Gruppo I

Anno 116° — Numero 274

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Mercoledì, 15 ottobre 1975 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 – 00100 ROMA – CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 giugno 1975, n. 488.

Erezione in ente morale della fondazione « Sinaide Ghi », in Roma . Pag. 7291

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 1974.

Soppressione della fondazione « Emanuele Paternò », in Roma . . Pag. 7291

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1975.

Ricostituzione della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per le Marche . Pag. 7291

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Vitaminiodo », della ditta B.E.S.T., in Genova. (Decreto di revoca numero 4526/R) . . . . . Pag. 7292

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Cocarbasi », della ditta Laboratorio Zarri, in Bologna. (Decreto di revoca n. 4516/R) . . . . Pag. 7292

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Emotrofina », della ditta Laboratorio farmacoterapico toscano, in Firenze. (Decreto di revoca n. 4534/R) . . . . Pag. 7293

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Valerostenyl », della ditta Prodotti Picci e Mantovani, in Firenze. (Decreto di revoca n. 4533/R) . . Pag. 7293

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Diclodina », della ditta Industria chimica e farmaceutica dott. Reiner & C., in Saronno. (Decreto di revoca n. 4532/R) . . Pag. 7294

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Zymogastrine », della ditta Astier, in Milano. (Decreto di revoca n. 4531/R) . . . . Pag. 7294

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Mirtjod peptone », della ditta S.I.C.F. - Società italiana chimica farmaceutica, in Cuneo. (Decreto di revoca n. 4536/R) Pag. 7294

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Ennavit R », della ditta Intersint italiana, in Pomezia. (Decreto di revoca n. 4518/R) . . . . Pag. 7295

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1975.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Serracapriola . . . . Pag. 7295

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1975.

Autorizzazione all'impiego di resine a scambio ionico per il trattamento dei vini base per vini aromatizzati. Pag. 7296

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1975.
Determinazione delle classi di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Lucca . . . . . Pag. 7301

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della pubblica istruzione:

Vacanza di un posto di assistente ordinario presso la seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli (cattedra di anatomia umana normale) . Pag. 7302

Esito di ricorsi . . . . Pag. 7302

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 7302

Ministero del tesoro - Direzione generale della Cassa depositi e prestiti: Quinta estrazione delle speciali cartelle 7 % emesse dalla sezione autonoma di credito comunale e provinciale . . . . . . Pag. 7303

Ministero delle finanze:

Bollettino ufficiale della lotteria di Merano . Pag. 7303

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Gamalero . . . . . Pag. 7303

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Esito di ricorso . . . . . Pag. 7303

Prefettura di Trieste: Ripristino di cognome nella forma originaria . . . . Pag. 7303

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della difesa:

Concorso a quaranta posti di operaio dello Stato nella categoria degli operai qualificati e comuni nel ruolo dei servizi generali, per il collegio navale Morosini di Venezia. Pag. 7304

Concorso a ottanta posti di operaio dello Stato nella categoria degli operai qualificati per l'Accademia militare di Modena . . . . Pag. 7306

Concorso a trentasei posti di operaio dello Stato nella categoria degli operai specializzati, qualificati e comuni nel ruolo delle lavorazioni e dei servizi generali per l'Accademia aeronautica militare di Pozzuoli . . . Pag. 7309

Ministero del commercio con l'estero - Istituto nazionale per il commercio estero: Concorso per l'assegnazione di venti borse di studio per un corso post-universitario di specializzazione nel commercio estero . Pag. 7312

Ministero del tesoro: Errata-corrige Pag. 7314

Avvocatura generale dello Stato: Concorso, per esame teorico-pratico, a cinque posti di sostituto avvocato dello Stato . . . . Pag. 7314

Ospedali civili di Genova: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 7316

Ospedale civile « S. Maria degli Angeli » di Pordenone: Concorsi a posti di personale sanitario medico . Pag. 7316

Ospedali ed istituti riuniti di Teramo:

Concorso ad un posto di primario di neurologia presso l'ospedale civile . Pag. 7316

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di farmacista collaboratore . Pag. 7316

Spedali riuniti di Livorno: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . Pag. 7317

Ospedale degli infermi « S. Maria della Misericordia » di Cortona:

Concorsi a posti di personale sanitario medico Pag. 7317

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di medicina generale . . Pag. 7317

Ospedale civile « V. Emanuele II » di Atessa: Concorso a posti di personale sanitario medico . . . Pag. 7317

Istituti clinici di perfezionamento di Milano: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . . Pag. 7317

Centro traumatologico ortopedico di Firenze: Concorso a due posti di assistente di cardiologia e medicina internistica . . . . Pag. 7317

REGIONI

Regione Sardegna

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1975, n. **34**.
Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale n. 115 del 27 luglio 1973 relativo al prelevamento della somma di L. 40.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 15117 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1973 . . . . Pag. 7318

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1975, n. **35**.
Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale n. 141 del 10 luglio 1974 relativo al prelevamento della somma di L. 30.331.390 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 25306 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1974 . . . . Pag. 7318

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1975, n. **36**.
Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale n. 128 del 28 giugno 1974 relativo al prelevamento della somma di L. 40.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 16124 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1974 . . . . Pag. 7318

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1975, n. **37**.
Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale n. 249 del 22 novembre 1974 relativo al prelevamento della somma di L. 3.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 16115 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1974 . . . Pag. 7318

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1975, n. **38**.
Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale n. 107 dell'11 luglio 1973 relativo al prelevamento della somma di L. 25.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 11167 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1973 . . . . Pag. 7319

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1975, n. **39**.
Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale n. 113 del 21 giugno 1974 relativo al prelevamento della somma di L. 50.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 15117 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1974 . . . . Pag. 7319

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1975, n. **40**.
Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale n. 118 del 30 luglio 1973 relativo al prelevamento della somma di L. 20.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 11153 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1973 . . . . Pag. 7319

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1975, n. **41**.
Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale n. 196 del 23 agosto 1974 relativo al prelevamento della somma di L. 30.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 11124 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1974 . . . . Pag. 7319

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1975, n. **42**.

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale n. 197 del 23 agosto 1974 relativo al prelevamento della somma di L. 80.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 15117 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1974 . . . . Pag. 7320

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1975, n. **43**.

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale n. 207 del 16 settembre 1974 relativo al prelevamento della somma di L. 40.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 16608 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1974 . . . . . Pag. 7320

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1975, n. **44**.

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale n. 241 del 10 novembre 1972 relativo al prelevamento della somma di L. 70.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 15318 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1972 . . . . Pag. 7320

Regione Trentino-Alto Adige

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1975, n. **10**.

Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1975 (primo provvedimento) . . . . Pag. 7320

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 giugno 1975, n. **488**.

Erezione in ente morale della fondazione « Sinaide Ghi », in Roma.

N. 488. Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, la fondazione « Sinaide Ghi », in Roma, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1975
Atti di Governo, registro n. 13, foglio n. 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 1974.

Soppressione della fondazione « Emanuele Paternò », in Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, riguardante la soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 426, concernente l'approvazione dello statuto della fondazione « Emanuele Paternò », con sede in Roma, presso l'Istituto superiore di sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1960, n. 223, recante modifiche al predetto statuto;

Considerato che, nell'attuale situazione, non si rende più necessaria la sussistenza del predetto ente;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità di far luogo alla soppressione e messa in liquidazione della fondazione di cui trattasi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per la sanità;

Decreta:

Articolo unico

La fondazione « Emanuele Paternò », con sede in Roma, presso l'Istituto superiore di sanità è soppressa e posta in liquidazione con le modalità stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1974

LEONE

MORO — COLOMBO — GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1975
Registro n. 23 Tesoro, foglio n. 168

(8615)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1975.

Ricostituzione della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per le Marche.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655;

Vista la legge n. 389 del 18 marzo 1968, recante norme di modifica al citato decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655;

Visto il decreto ministeriale n. 2964 in data 8 novembre 1970, con il quale ai sensi degli articoli 19 e 20 del citato decreto del Presidente della Repubblica è stata costituita, per un quadriennio, presso il provveditorato alle opere pubbliche di Ancona la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per le Marche;

Considerato che il termine quadriennale è venuto a scadere;

Viste le designazioni effettuate ai sensi del citato art. 20 da parte delle competenti amministrazioni ed enti;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla ricostituzione della commissione in parola;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi degli articoli 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, è nominata, per la durata di un quadriennio, con sede presso il provveditorato alle opere pubbliche di Ancona la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per le Marche composta come segue:

Presidente:

Menicucci dott. Clauco, presidente di sezione della corte d'appello di Ancona designato dal presidente della corte stessa.

Membri:

Interlenghi dott. Guido, consigliere della corte d'appello di Ancona designato dal presidente della corte stessa;

Domenici dott. Sidney Maria, primo dirigente direttore del servizio amministrativo del provveditorato alle opere pubbliche di Ancona;

Mori avv. Glauco, sostituto avvocato dello Stato designato dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Ancona;

Cavalcoli dott. Ugo, direttore della ragioneria regionale dello Stato di Ancona;

Amodio dott. Gerardo, vice prefetto, designato dal prefetto di Ancona;

Fiatti Angelo, rappresentante degli assegnatari designato, per il tramite dell'ufficio regionale del lavoro di Ancona dalla UIL;

Sacco Mario, rappresentante degli assegnatari designato per il tramite dell'ufficio provinciale del lavoro di Ancona dalla CISL;

Giuliodori Romando, rappresentante degli assegnatari designato per il tramite dell'ufficio provinciale del lavoro di Ancona dalla CGIL.

Art. 2.

Il sig. Bruno Tonucci, segretario principale presso il provveditorato regionale alle opere pubbliche di Ancona è nominato segretario della commissione.

E' chiamata a far parte del personale di coordinamento di cui all'art. 20, ultimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 655, la sig.ra Laura Del Vecchio coadiutore principale.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1975

Il Ministro: BUCALOSSI

(8304)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Vitaminiodo », della ditta B.E.S.T., in Genova. (Decreto di revoca numero 4526/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 20 gennaio 1953, 7 aprile 1954 e 30 giugno 1965, con i quali vennero registrate ai numeri 4906, 4906/A e 4906/A-1 rispettivamente la specialità medicinale denominata Vitaminiodo sciroppo, nella confezione flacone da g 150, la relativa categoria 10 fiale × 2 cc e la relativa serie di categoria 5 fiale × 5 cc, a nome della ditta B.E.S.T., con sede in Genova, via L. A. Vassallo, 7, prodotte nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, categoria e serie di categoria, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, sono da ritenersi terapeuticamente superate; in rapporto alla loro composizione e alle loro indicazioni;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali i prodotti furono autorizzati;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata Vitaminiodo sciroppo, nella confezione flacone da g 150, della relativa categoria fiale 10 × cc 2 e della relativa serie di categoria fiale 5 × 5 cc, registrate rispettivamente ai numeri 4906, 4906/A e 4906/A-1, con provvedimenti in data 20 gennaio 1953, 7 aprile 1954 e 30 giugno 1965, a nome della ditta B.E.S.T. di Genova.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(8208)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Cocarbasi », della ditta Laboratorio Zarri, in Bologna. (Decreto di revoca n. 4516/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 5 gennaio 1955, con il quale venne registrata al n. 7433/A la specialità medicinale denominata Cocarbasi da 50 e 100 mg (serie), nella confezione da 2 fiale × 1 cc, a nome della ditta Laboratorio Zarri, con sede in Bologna, largo Respighi, 4, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che il controllo eseguito dall'Istituto superiore di sanità su campioni del prodotto suddetto ha avuto esito non favorevole per la sola preparazione fiale da 100 mg, in quanto il contenuto di cocarbossilasi riscontrato nella preparazione stessa è inferiore alla quantità dichiarata in etichetta;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata Cocarbasi, limitatamente alla preparazione da 100 mg, nella confezione da 2 fiale × 1 cc,

registrata al n. 7433/A, in data 5 gennaio 1955, a nome della ditta Laboratorio Zarri, con sede in Bologna, via S. Carlo n. 12 (già in largo Respighi n. 4).

Resta invece confermata al n. 7433/A la registrazione, a nome della ditta suddetta, della preparazione da 50 mg di tale specialità medicinale, nella confezione fiale 2 × 1 cc.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(8220)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Emotrofina », della ditta Laboratorio farmacoterapico toscano, in Firenze. (Decreto di revoca n. 4534/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 1° agosto 1957, con il quale venne registrata al n. 12739 la specialità medicinale denominata Emotrofina sciroppo, nella confezione flacone da g 175, a nome della ditta Laboratorio farmacoterapico toscano, con sede in Firenze, via Ximenes, 36, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che pertanto è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato altresì che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4), del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata Emotrofina sciroppo, nella confezione flacone da g 175, registrata al n. 12739, in data 1° agosto 1957, a nome della ditta Laboratorio farmacoterapico toscano, con sede in Firenze, via Ximenes, 36.

Il prodotto, del quale è revocata la registrazione, deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(8204)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Valerostenyl », della ditta Prodotti Picci e Mantovani, in Firenze. (Decreto di revoca n. 4533/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti in data 16 aprile 1958 e 11 agosto 1958, con i quali vennero registrate ai numeri 13616 e 13616/A rispettivamente la specialità medicinale denominata Valerostenyl sciroppo e la relativa categoria fiale a nome della ditta Prodotti Picci e Mantovani, con sede in Firenze, via Bellini n. 12, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che la ditta stessa non ha provveduto a corrispondere, negli ultimi cinque anni, al pagamento della prescritta tassa di concessione governativa, per cui ricorre l'applicazione degli articoli 26 e 27, n. 4), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata Valerostenyl sciroppo nonchè della relativa categoria fiale rispettivamente registrate ai numeri 13616 e 13616/A in data 16 aprile 1958 e 11 agosto 1958, a nome della ditta Picci e Mantovani di Firenze.

Il prodotto, del quale è revocata la registrazione, deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(8206)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Diclodina », della ditta Industria chimica e farmaceutica dott. Reiner & C., in Saronno. (Decreto di revoca n. 4532/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 10 ottobre 1959, con il quale venne registrata al n. 15934 la specialità medicinale denominata Diclodina, nella confezione da 25 compresse, a nome della ditta Industria chimica e farmaceutica dott. Reiner & C., con sede in Milano, via Mancinelli n. 21, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta Giovanni Ogna, con sede in Milano, via Carlo Farini n. 53;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che la ditta stessa non ha provveduto a corrispondere, negli ultimi cinque anni, al pagamento della prescritta tassa di concessione governativa, per cui ricorre l'applicazione degli articoli 26 e 27, n. 4), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata Diclodina, nella confezione da 25 compresse registrata al n. 15934 in data 10 ottobre 1959, a nome della ditta Industria chimica e farmaceutica dott. Reiner & C. di Milano.

Il prodotto, del quale è revocata la registrazione, deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(8207)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Zymogastrine », della ditta Astier, in Milano. (Decreto di revoca n. 4531/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 21 aprile 1950, con il quale venne registrata al n. 3257 la specialità medicinale denominata Zymogastrine, nella confezione da 50 compresse, a nome della ditta Astier, con sede in Milano, via Abruzzi n. 32, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che la ditta stessa non ha provveduto a corrispondere, negli ultimi cinque anni, al pagamento della prescritta tassa di concessione governativa, per cui ricorre l'applicazione degli articoli 26 e 27, n. 4), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata Zymogastrine, nella confezione da 50 compresse, registrata al n. 3257 in data 21 aprile 1950, a nome della ditta Astier di Milano.

Il prodotto, del quale è revocata la registrazione, deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(8212)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Mirtjod peptone », della ditta S.I.C.F. - Società italiana chimica farmaceutica, in Cuneo. (Decreto di revoca n. 4536/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 30 settembre 1961, con il quale venne registrata al n. 2495 la specialità medicinale denominata Mirtjod peptone, nella confezione flacone di sciroppo da g 180, a nome della ditta S.I.C.F. - Società italiana chimica farmaceutica, con sede in Cuneo, via S. Pellico, 10, preparata nell'officina farmaceutica della ditta Carlo Conti, con sede in Pisa, via Geraschi, 18;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata Mirtjod peptone, nella confezione flacone di sciroppo da g 180, registrata al n. 2495 in data 30 settembre 1961 a nome della ditta S.I.C.F. - Società italiana chimica farmaceutica, con sede in Cuneo, via S. Pellico, 10.

Il prodotto, del quale è revocata la registrazione, deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(8203)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Ennavit R », della ditta Intersint italiana, in Pomezia. (Decreto di revoca n. 4518/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 15 maggio 1968, con il quale venne registrata al n. 5945/1 la specialità medicinale denominata Ennavit R, nella confezione flacone da 40 confetti, a nome della ditta Intersint italiana S.r.l., con sede in Pomezia (Roma), via Laurentina km 26,500, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che il controllo eseguito dall'Istituto superiore di sanità su campioni del prodotto suddetto ha avuto esito non favorevole in quanto le quantità di vitamine D, E e B_1 riscontrate non corrispondono alle quantità dichiarate in etichetta;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata Ennavit R, nella confezione flacone da 40 confetti, registrata al n. 5945/1 in data 15 maggio 1968, a nome della ditta Intersint italiana S.r.l., di Pomezia.

Il prodotto, del quale è revocata la registrazione, deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(8205)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1975.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Serracapriola.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Foggia per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 25 febbraio 1971 ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, le zone costiere dei laghi di Lesina e di Varano;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Serracapriola;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico in quanto la stessa, facilmente accessibile da ogni parte del Gargano e della pianura, è ricchissima di varietà di immagini e inquadrature, sia per i toni, le sfumature, gli accostamenti di colore, sia per i contrasti a volte impensabili e pure sempre meravigliosamente armonizzati in continua mescolanza di pinete, arenili, colline dal profilo armonico, specchi d'acqua lacuali, che fanno di essa un elemento paesaggistico di insieme di prim ordine;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Serracapriola ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

tratto *A-B*: parte dalla costa adriatica, fra le località Marina di Fantina e « Le Marinelle », costeggia il canale Capo d'Acqua fino al punto *B* in località C. S. Lucia;

tratto *B-C*: dal precedente punto *B* in località C. S. Lucia segue la linea ferroviaria Foggia-Pescara alla distanza di un chilometro a monte di essa fino al punto *C* sul fiume Fortore;

tratto *C-D*: dal precedente punto *C* sul fiume Fortore, segue il corso del fiume Fortore, fino alla masseria Rivolta e segue il corso del fiume Morto, fino al punto *D* sulla costa adriatica;

tratto *D-A*: dal precedente punto *D* sulla costa adriatica comprende tutto il tratto della costa stessa fino al punto *A* fra le località Marina di Fantina e « Le Marinelle ».

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Foggia.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di Bari curerà che il comune di Serracapriola provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 16 settembre 1975

Il Ministro per i beni culturali e ambientali
SPADOLINI

Il Ministro per la marina mercantile
GIOIA

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

Verbale della seduta del 25 febbraio 1971

L'anno millenovecentosettantuno, addì venticinque del mese di febbraio, alle ore 13,30, nella sede dell'amministrazione provinciale di Foggia, previa diramazione degli inviti fatta dal presidente con lettere raccomandate n. 14 e n. 15 di prot. del 16 febbraio 1971, si è riunita, a norma della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del successivo regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Foggia per l'esame del seguente ordine del giorno:

vincolo panomarico delle zone costiere dei laghi di Lesina e di Varano.

(*Omissis*).

La commissione previa votazione esperita nelle forme di legge, con cinque voti favorevoli ed uno contrario decide di proporre per il vincolo, ai sensi dell'art. 1, numeri 3) e 4), della legge 29 giugno 1939, n. 1497, dell'art. 9, numeri 4) e 5), del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, la zona del lago di Lesina, di pertinenza del comune di Serracapriola, così come appare dalla cartografia su scala 1:25.000 annessa al presente verbale e facente parte integrante di esso, delimitata dalle poligonali seguenti:

tratto *A-B*: parte dalla costa adriatica, fra le località Marina di Fantina e « Le Marinelle », costeggia il canale Capo di Acqua fino al punto *B* in località C. S. Lucia;

tratto *B-C*: dal precedente punto *B* in località C. S. Lucia segue la linea ferroviaria Foggia-Pescara, alla distanza di un chilometro a monte di essa fino al punto *C* sul fiume Fortore;

tratto *C-D*: dal precedente punto *C* sul fiume Fortore, segue il corso del fiume Fortore, fino alla masseria Rivolta e segue il corso del fiume Morto, fino al punto *D* sulla costa adriatica;

tratto *D-A*: dal precedente punto *D* sulla costa adriatica comprende tutto il tratto della costa stessa fino al punto *A* fra le località Marina di Fantina e « Le Marinelle ».

(*Omissis*).

(8194)

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1975.

Autorizzazione all'impiego di resine a scambio ionico per il trattamento dei vini base per vini aromatizzati.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA SANITA
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 5, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, contenente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini e aceti, che prevede, tra l'altro, la possibilità di procedere, in relazione a nuove acquisizioni tecnico-scientifiche ed igienico-sanitarie, all'aggiornamento dei trattamenti e delle aggiunte consentiti nella preparazione e conservazione dei prodotti succitati;

Visto l'art. 56 del citato decreto presidenziale che disciplina la detenzione e l'impiego di determinati prodotti per uso enologico;

Ritenuta l'opportunità di consentire l'impiego di resine a scambio ionico per il trattamento dei vini destinati alla preparazione di vini aromatizzati di cui al decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3, convertito nella legge 16 marzo 1956, n. 108;

Decreta:

Art. 1.

E' consentito l'impiego delle resine a scambio ionico per il trattamento dei vini da destinare esclusivamente alla preparazione dei vini aromatizzati di cui al decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3, convertito nella legge 16 marzo 1956, n. 108, a condizione che il trattamento venga effettuato secondo le norme stabilite nel presente decreto e previa autorizzazione dell'istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste competente per territorio che la rilascia a domanda degli interessati.

Non è comunque consentito il trattamento con resine a scambio ionico dei vini liquorosi e di quelli già aromatizzati.

L'istituto di vigilanza rilascia l'autorizzazione di cui al primo comma soltanto alle ditte in possesso della licenza prevista dall'art. 10 del richiamato decreto-legge, a seguito di accertamento della idoneità delle attrezzature sotto il profilo tecnologico e sotto quello igienico-sanitario da parte di una commissione composta di un rappresentante del predetto istituto, di uno dell'ufficio del medico provinciale, o di altro ufficio cui siano state affidate le relative attribuzioni, e di uno dell'ufficio provinciale industria, commercio ed artigianato.

Art. 2.

Chiunque, in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 1, intende trattare con resine a scambio ionico vini base per vini aromatizzati, deve darne comunicazione, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno dieci giorni prima dell'inizio di cia-

scun trattamento, all'istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e all'ufficio del medico provinciale o equivalente servizio sanitario regionale, competenti per territorio, indicando:

a) le generalità del titolare dello stabilimento nonché il nome o la ragione sociale dell'impresa;

b) l'esatta ubicazione dello stabilimento;

c) le generalità ed il titolo di studio del tecnico di cui al successivo art. 3, che effettuerà il trattamento;

d) la qualità e la quantità del vino da trattare ed il numero di riferimento della partita.

Alla lettera raccomandata, di cui al primo comma del presente articolo, deve essere allegata una dichiarazione dalla quale risulti che il tecnico accetta di praticare il trattamento. Qualsiasi successiva variazione deve essere immediatamente comunicata, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, agli organi di cui al primo comma.

Art. 3.

Il trattamento dei vini con resine a scambio ionico può essere effettuato dai dottori in chimica, in scienze agrarie, in scienze delle preparazioni alimentari, in chimica e tecnologia farmaceutica e in scienze biologiche, nonché dai periti agrari, dai periti chimici e dagli enotecnici, abilitati all'esercizio della professione.

Art. 4.

Il tecnico responsabile prima di iniziare il trattamento del vino con resine a scambio ionico deve:

a) prelevare un campione da ciascuna partita di vino da trattare, ripartendolo in tre bottiglie contenenti ognuna almeno cl 70 di prodotto;

b) chiudere e sigillare le bottiglie con il suo timbro personale e munire le stesse di etichetta sulla quale deve indicare, in caratteri leggibili ed indelebili, la qualità e la quantità del vino da trattare, nonché il numero della partita e la data relativa al prelievo del campione;

c) tenere due campioni a disposizione degli addetti alla vigilanza per un periodo di almeno sei mesi a partire dalla data in cui è stato effettuato il trattamento, il terzo campione resta a disposizione della ditta;

d) accertare, in via analitica, le caratteristiche del vino in relazione al trattamento da effettuare e stabilire di conseguenza la quantità di vino da trattare in base alla entità dello scambio da effettuare. I valori relativi ai predetti accertamenti, eseguiti prima del trattamento, devono essere subito annotati su un apposito registro di carico e scarico conforme all'allegato *A*.

Il tecnico responsabile deve altresì:

1) annotare sull'apposito registro di cui alla lettera *d)* del precedente comma, i valori relativi agli accertamenti condotti sul vino trattato che dovrà rispondere ai requisiti previsti dal successivo art. 6;

2) annotare il movimento delle resine su un apposito registro di carico e scarico conforme all'allegato *B*;

3) provvedere a che i registri siano conservati, a disposizione degli addetti alla vigilanza, presso lo stabilimento enologico in cui viene effettuato il trattamento.

I registri di cui ai precedenti comma, con fogli progressivamente numerati, devono essere vidimati, prima dell'uso ed a cura degli interessati, dall'istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste competente per territorio.

Le annotazioni sui registri devono essere effettuate, all'atto stesso in cui vengono compiute le singole operazioni, con caratteri chiari ed indelebili, senza abrasioni, cancellature o righe in bianco.

Art. 5.

Su ogni vaso vinario, contenente « vino da trattare con resine a scambio ionico » e « vino trattato con resine a scambio ionico », deve essere apposto, in modo ben visibile e leggibile, un cartello a caratteri indelebili, sul quale devono essere riportati il numero della partita, quale risulta dal registro di carico e scarico di cui al precedente articolo, nonché lo stato in cui il vino si trova agli effetti del trattamento usando rispettivamente le sigle « DTR » e « TR ».

I vasi vinari contenenti vino trattato con resine devono essere chiusi con sigilli personali del tecnico responsabile applicati in modo tale che, senza la loro rimozione, non sia possibile estrarre il contenuto.

Detti sigilli potranno essere rimossi dal tecnico responsabile soltanto al momento dell'utilizzazione del prodotto per i fini previsti dall'art. 1 del presente decreto.

Il vino trattato con resine deve essere utilizzato unicamente nello stabilimento enologico in cui ha subìto tale lavorazione e non può essere ceduto a qualsiasi titolo.

Art. 6.

Gli impianti per il trattamento con resine a scambio ionico dei vini base per vini aromatizzati devono essere predisposti in modo da garantire un flusso minimo di vino pari a 20 l/ora per litro di resina.

A trattamento avvenuto, il vino deve risultare, alla analisi eseguita con i metodi ufficiali:

a) di non aver subìto uno scambio ionico superiore a 25 e inferiore a 10 milliequivalenti di cationi per litro;

b) di contenere non più di 600 e non meno di 250 milligrammi per litro di sodio;

c) di contenere non meno di 400 milligrammi per litro di potassio;

d) di non aver subìto, per effetto del trattamento, una diminuzione di pH superiore a 0,30 unità. Comunque il valore del pH del prodotto trattato, non deve essere inferiore a 3,0;

e) di non aver subìto un incremento di acidità totale, espresso in acido tartarico, superiore a 0,75 g/litro (8 milliequivalenti);

f) di non aver subìto un incremento in cloruri, espressi come cloruro sodico, superiore a 0,020 g/litro.

Art. 7.

Il trattamento deve essere portato a termine senza interruzione su tutta la massa vinosa, calcolata preventivamente in base allo scambio da effettuare.

Art. 8.

All'inizio dell'operazione deve essere fatta passare attraverso la colonna per lo scambio ionico, una quantità di vino pari al volume della colonna stessa. Tale vino, unitamente a quello rimasto nell'impianto al termine del trattamento, deve essere denaturato ed inviato alla distillazione.

Art. 9.

Nel caso di interruzione del trattamento con resine a scambio ionico prima del suo completamento e nel caso di trattamento eseguito in maniera imperfetta, il tecnico responsabile deve chiudere e sigillare i recipienti contenenti il vino trattato e darne immediata comunicazione telegrafica agli organi di vigilanza di cui al precedente art. 2, tenendo il prodotto a disposizione di detti organi che potranno, a seconda del caso, disporre l'eventuale recupero del vino trattato oppure la sua denaturazione in presenza degli addetti alla vigilanza, se questo non sia recuperabile.

Art. 10.

Il tecnico responsabile, a trattamento ultimato, deve prelevare un campione di vino trattato, in presenza del titolare dello stabilimento enologico o di un suo rappresentante, e ripartirlo in tre bottiglie contenenti ognuna non meno di cl 70 del prodotto, chiuse e sigillate con il suo timbro personale e successivamente sigillare il vaso vinario contenente il vino trattato. Sulle bottiglie deve essere apposta una etichetta sulla quale devono essere riportate in caratteri leggibili e indelebili le indicazioni atte ad individuare la partita di vino trattato.

Due campioni devono essere tenuti a disposizione degli addetti alla vigilanza per almeno un anno, il terzo campione resta a disposizione del titolare della ditta.

Il tecnico responsabile, deve sigillare con il suo timbro personale il recipiente contenente il vino trattato e prima di rendere disponibile tale prodotto deve rilasciare al titolare dello stabilimento enologico una dichiarazione scritta dalla quale risulti che il vino sottoposto a trattamento con resine a scambio ionico risponde ai requisiti stabiliti dal presente decreto.

Art. 11.

Le resine a scambio ionico, all'atto della loro messa in uso nell'apparecchio di scambio ionico, devono subire un trattamento preliminare consistente in tre cicli completi di esaurimento e di rigenerazione, di cui il primo da effettuarsi con resina in forma acida e gli altri due con resina in forma sodica.

L'esaurimento della resina in forma acida deve essere eseguito con soluzione di cloruro di sodio allo 0,5 %, la rigenerazione con acido cloridrico al 3,5 per cento.

L'esaurimento della resina in forma sodica deve essere eseguito con soluzione di cloruro di calcio allo 0,5 % e la rigenerazione con soluzione di cloruro di sodio al 10 per cento.

Dopo ciascun trattamento di rigenerazione, la resina deve essere lavata con un volume di acqua pari almeno a dieci volte il volume della resina.

Durante l'utilizzazione dell'apparecchiatura, se la resina viene usata in modo continuo, ciascun trattamento di rigenerazione e di lavaggio dovrà essere eseguito come descritto in precedenza per i singoli cicli. Se l'uso non è continuo, la resina dovrà essere conservata o nella soluzione rigenerante o, sotto forma rigenerata, in acqua; comunque dovrà essere sempre conservata in assenza di materiale organico ed in condizioni tali da impedire lo sviluppo di microrganismi.

Immediatamente prima dell'uso, deve essere ripetuto il lavaggio con un volume di acqua pari almeno a dieci volte il volume della resina.

Qualora tra un trattamento di vino e quello successivo intercorra un periodo di tempo superiore a trenta giorni, si dovrà ripetere il trattamento previsto per la messa in uso dell'impianto.

Per i trattamenti di rigenerazione e di esaurimento, devono essere usati esclusivamente cloruro di sodio per uso alimentare, acido cloridrico e cloruro di calcio di caratteristiche conformi a quanto prescritto dalla Farmacopea ufficiale, acqua potabile deionizzata.

Art. 12.

Ai fini del presente decreto, è consentito l'impiego delle resine costituite da copolimeri solfonati dello stirene e del divinilbenzene.

La commercializzazione delle resine di cui al precedente comma è subordinata all'autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che la rilascia a domanda delle ditte interessate. L'autorizzazione verrà concessa con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per la sanità, previo accertamento della presenza dei requisiti di cui all'art. 13, nonché dell'idoneità sotto il profilo tecnologico e sotto quello igienico-sanitario delle resine stesse.

Art. 13.

Ai fini dell'idoneità all'impiego, la resina in esame, sottoposta a controllo con il metodo analitico descritto nell'allegato C, non deve cedere, in ciascuno dei solventi di eluizione indicati, sostanze organiche in quantità superiori a 1 mg/litro.

Il controllo deve essere ripetuto dopo ogni quinto trattamento di rigenerazione.

Art. 14.

Le resine a scambio ionico autorizzate, devono essere poste in commercio e conservate in confenzioni originali e chiuse riportanti, in caratteri ben leggibili ed indelebili, in lingua italiana l'indicazione « per uso enologico » oltre che:

a) il nome e la sede della ditta produttrice nonché la sede dello stabilimento;

b) la denominazione chimica del prodotto;

c) gli estremi del decreto ministeriale di autorizzazione;

d) le istruzioni, in etichetta, per il loro impiego appropriato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 settembre 1975

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

Il Ministro per la sanità
GULLOTTI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

ALLEGATO C

METODO DI CONTROLLO DEI REQUISITI DI PUREZZA DELLE RESINE SCAMBIATRICI

1) *Scopo e campo di applicazione.*

Controllo dei requisiti di purezza di resine scambiatrici cationiche per il trattamento dei vini base per vini aromatizzati.

2) *Principio del metodo.*

Percolamento attraverso la resina di soluzioni idonee a riprodurre le condizioni di impiego della resina stessa e controllo ponderale della cessione.

3) *Solventi simulanti.*

3.1. Acqua distillata.
3.2. Soluzione etanolo-acqua al 15 % in etanolo v/v.
3.3. Soluzione acido acetico-acqua all'1 % in acido acetico p/v.

4) *Apparecchiatura.*

4.1. Colonne cromatografiche in vetro, diametro mm 25, altezza minima cm 40, munite di rubinetto in politetrafluoroetilene.
4.2. Palloni tarati da 1 litro e da 2 litri.
4.3. Capsule in platino, diametro cm 10 circa.
4.4. Epiradiatore a raggi infrarossi.
4.5. Bilancia analitica (sensibilità ± 0,2 mg).
4.6. Stufa termostatica.
4.7. Muffola.

5) *Procedimento.*

In 3 colonne separate, introdurre aliquote di 50 ml della resina pronta all'impiego e proveniente dall'attivazione acida operata secondo il normale ciclo di impiego;

percolare attraverso lo strato di resina rispettivamente nelle tre colonne, i solventi simulanti 3.1., 3.2., 3.3. con flusso compreso tra 350 e 450 ml/ora;

scartare il primo litro di eluato e raccogliere i due litri successivi in pallone tarato da 2 litri;

evaporare sotto epiradiatore i tre eluati, mediante trasferimento di aliquote successive dei rispettivi volumi dai palloni tarati a tre rispettive capsule di platino preventivamente tarate;

essiccare i tre residui in stufa a 105 °C fino a peso costante;

calcinare i tre residui in muffola a 850 °C, per ottenere le ceneri, fino a peso costante;

parallelamente procedere secondo le stesse modalità su 2 litri di ciascun solvente di eluizione (prova in bianco) e sottrarre i valori ottenuti dei residui e delle ceneri dai pesi dei rispettivi residui e ceneri degli eluati (pesi corretti dei residui e delle ceneri);

sottrarre il peso corretto delle ceneri dal peso corretto del rispettivo residuo a 105 °C.

6) *Espressione dei risultati.*

Esprimere la differenza tra il peso corretto del residuo a 105 °C ed il peso corretto delle ceneri, in mg/litro di eluato.

Il risultato rappresenta convenzionalmente le sostanze organiche cedute.

(8501)

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1975.

Determinazione delle classi di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Lucca.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, recante il riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi;

Visto l'art. 6, primo comma, del citato decreto, in base al quale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto possono essere determinate, per provincia o per zona, nonchè per settori di attività merceologiche, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1974, con il quale, in conseguenza della revisione triennale disposta dall'art. 4, ultimo comma, del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, sono stati variati in aumento sia le misure degli imponibili giornalieri sia i periodi di occupazione mensile inizialmente stabiliti con decreto ministeriale del 31 ottobre 1970;

Rilevata in conseguenza l'intervenuta alterazione del rapporto tra la misura dei nuovi imponibili giornalieri assunti per il calcolo dei contributi per le varie forme di previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori in questione e l'importo delle classi iniziali di contribuzione precedentemente adottate ai fini del calcolo dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

Considerato altresì che talune delle precedenti classi di contribuzione risultano addirittura assorbite nei nuovi valori degli imponibili giornalieri adottati con il citato decreto ministeriale del 20 novembre 1974;

Ritenuto pertanto possibile procedere a nuova determinazione di classi iniziali di contribuzione ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, in presenza di apposite richieste delle categorie interessate;

Vista la tabella *A* dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi dovuti per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Lucca, le classi di contribuzione e le corrispondenti retribuzioni imponibili sono così determinate:

facchinaggio svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi: 8ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 95.000 mensili;

portabagagli presso le stazioni delle ferrovie dello Stato di Viareggio centrale e scalo: 14ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 195.000 mensili.

Il presente decreto entra in vigore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 settembre 1975

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(8337)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di un posto di assistente ordinario presso la seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli (cattedra di anatomia umana normale).

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3, quindicesimo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766, e dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la seconda facoltà di medicina e chirurgia della Università di Napoli è vacante un posto di assistente ordinario (cattedra di anatomia umana normale) alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di assistente ordinario anzidetto, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8738)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1975, registro n. 66 Istruzione, foglio n. 352, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 29 giugno 1971 dalla prof.ssa Rossi Anna Maria, avverso il provvedimento n. 20614 adottato il 9 gennaio 1971 dalla commissione ricorsi, operante presso il provveditorato agli studi di Ferrara, che respingeva il gravame gerarchico dell'interessata tendente ad ottenere il trasferimento alla scuola media « G. Garibaldi » di Ferrara, sezione staccata di Nasi Torello.

(8457)

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1975, registro n. 66 Istruzione, foglio n. 351, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 4 maggio 1970 dalla prof.ssa Suriano Nastri Marte per l'annullamento della decisione adottata dalla commissione ricorsi operante presso il provveditorato agli studi di Reggio Calabria che, in data 20 marzo 1970, respingeva il gravame gerarchico, proposto dall'interessata, avverso la mancata nomina ad insegnante di educazione musicale nella scuola media di Galatio.

(8462)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 192

Corso dei cambi del 10 ottobre 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	678,65	678,65	678,45	678,65	679 —	678,63	678,60	678,65	678,65	678,65
Dollaro canadese	661,80	661,80	663,50	661,80	662,43	661,78	661,80	661,80	661,80	661,80
Franco svizzero	254,46	254,46	254,25	254,46	254,05	254,45	253,90	254,46	254,46	254,45
Corona danese	112,64	112,64	112,50	112,64	112,58	112,65	112,75	112,64	112,64	112,60
Corona norvegese	122,90	122,90	122,90	122,90	122,80	122,88	123 —	122,90	122,90	122,80
Corona svedese	154,77	154,77	154,70	154,77	154,60	154,75	154,90	154,77	154,77	154,70
Fiorino olandese	255,65	255,65	255,40	255,65	255,57	255,62	255,66	255,65	255,65	255,60
Franco belga	17,41	17,41	17,40	17,41	17,42	17,40	17,4175	17,41	17,41	17,40
Franco francese	153,80	153,80	153,58	153,80	153,55	153,77	154,10	153,80	153,80	153,80
Lira sterlina	1394,70	1394,70	1394,95	1394,70	1394,40	1394,68	1394,90	1394,70	1394,70	1394,70
Marco germanico	263,25	263,25	263,10	263,25	263,05	263,24	262,85	263,25	263,25	263,20
Scellino austriaco	37,18	37,18	37 —	37,18	37,10	37,17	37,18	37,18	37,18	37,15
Escudo portoghese	25,40	25,40	25,40	25,40	25,33	25,39	25,39	25,40	25,40	25,40
Peseta spagnola	11,46	11,46	11,46	11,46	11,464	11,45	11,46	11,46	11,46	11,45
Yen giapponese	2,242	2,242	2,25	2,242	2,241	2,23	2,2375	2,242	2,242	2,24

Media dei titoli del 10 ottobre 1975

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	96,525
Redimibile 3,50 % 1934	100,075
» 3,50 % (Ricostruzione)	90,675
» 5 % (Ricostruzione)	96,200
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,100
» 5 % (Città di Trieste)	92,250
» 5 % (Beni esteri)	91,650
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	81,800
» 5,50 % » » 1968-83	81,700
» 5,50 % » » 1969-84	80,700
» 6 % » » 1970-85	82,975
» 6 % » » 1971-86	86,075
» 6 % » » 1972-87	82,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	95,825
» 5 % (» 1° aprile 1978)	90,725
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	89,350
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	85,925
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	83,500
» poliennali 7 % 1978	95,125
» » 9 % 1979	98,600

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 ottobre 1975

Valuta	Cambio
Dollaro USA	678,625
Dollaro canadese	661,80
Franco svizzero	254,18
Corona danese	112,695
Corona norvegese	122,95
Corona svedese	154,835
Fiorino olandese	255,655
Franco belga	17,414
Franco francese	153,95
Lira sterlina	1394,80
Marco germanico	263,05
Scellino austriaco	37,18
Escudo portoghese	25,395
Peseta spagnola	11,46
Yen giapponese	2,24

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Quinta estrazione delle speciali cartelle 7% emesse dalla sezione autonoma di credito comunale e provinciale

Si notifica che alle ore 9 del giorno 5 novembre 1975 avranno inizio in Roma, via Goito n. 4, in una sala aperta al pubblico, le operazioni relative alla quinta estrazione delle speciali cartelle 7% di credito comunale e provinciale emesse ai sensi del decreto ministeriale 28 maggio 1971 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 28 luglio 1971.

Saranno sorteggiate per il rimborso dal 1° gennaio 1976, diciassette titoli pari a diciassette cartelle, per il capitale nominale complessivo di L. 17.000.000.000.

I numeri dei titoli sorteggiati saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8582)

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della lotteria di Merano

(Manifestazione 28 settembre 1975)

Biglietti vincenti a seguito dell'estrazione avvenuta a Merano il 28 settembre 1975 ed esito del «Gran premio Merano» svoltosi all'ippodromo di Merano, al quale i biglietti sono stati abbinati.

A) Premi di prima categoria: biglietti venduti estratti abbinati ai nomi dei tre cavalli classificati nell'ordine primo, secondo e terzo, nel «Gran premio Merano» svoltosi il 28 settembre 1975 all'ippodromo di Maja, aventi diritto al premio a fianco di ogni biglietto qui sotto indicato:

1) Biglietto serie O n. 46002:
L. 200 milioni abbinato al cavallo Trapezio;

2) Biglietto serie E n. 22370:
L. 90 milioni abbinato al cavallo Frederik;

3) Biglietto serie A n. 03640:
L. 50 milioni abbinato al cavallo Aran.

B) Premi di seconda categoria di L. 5.000.000 ciascuno ai seguenti biglietti:

1) Bigl. serie	A	n. 48220;		7) Bigl. serie	M	n. 61298;
2) » »	B	» 01073;		8) » »	M	» 80856;
3) » »	B	» 03021;		9) » »	M	» 84045;
4) » »	I	» 59113;		10) » »	N	» 09992;
5) » »	L	» 17985;		11) » »	P	» 61099;
6) » »	M	» 44535;		12) » »	S	» 54504.

C) Premi di terza categoria di L. 3.000.000 ciascuno ai seguenti biglietti:

1) Bigl. serie	A	n. 35010;		9) Bigl. serie	N	n. 11140;
2) » »	D	» 43334;		10) » »	N	» 11978;
3) » »	E	» 48528;		11) » »	N	» 50324;
4) » »	G	» 06327;		12) » »	N	» 55271;
5) » »	G	» 40587;		13) » »	O	» 01284;
6) » »	G	» 62362;		14) » »	O	» 08302;
7) » »	L	» 15529;		15) » »	Q	» 01182.
8) » »	M	» 43612;				

D) Premi ai venditori dei biglietti vincenti premi di prima categoria:

1) Biglietto serie O n. 46002 L. 1.500.000;
2) » » E » 22370 » 1.000.000;
3) » » A » 03640 » 700.000.

Ai venditori dei 12 biglietti vincenti premi di seconda categoria L. 150.000 ciascuno.

Ai venditori dei 15 biglietti vincenti premi di terza categoria L. 100.000 ciascuno.

(8629)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Gamalero

Con decreto ministeriale 13 settembre 1975, n. 43110/c, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del terreno già facente parte delle pertinenze del canale Carlo Alberto, in comune di Gamalero (Alessandria), segnato nel catasto del comune di Gamalero al foglio n. 14, mappale 147, per una superficie di mq 1403, confinante a nord e a sud con la proprietà Gaia Evasio, a est con il canale Carlo Alberto e con la medesima proprietà Gaia Evasio e ad ovest con la strada di accesso al Molino del Cervino, tratteggiato in giallo e verde nella planimetria rilasciata il 12 marzo 1974 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Alessandria, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(8469)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1975, registro n. 7 Lavoro, foglio n. 329, è stato accolto il ricorso straordinario al Capo dello Stato presentato il 2 agosto 1971 del sig. Aldo Ricciuti, avverso il provvedimento del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (I.N.A.P.L.I.) del 6 febbraio 1971 con il quale il ricorrente non veniva ammesso al concorso interno, per titoli, a centocinquantaquattro posti d'insegnante istruttore di gruppo *B*.

(8556)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/4125 del 13 giugno 1931, con il quale il cognome del sig. Štoka Emilio, nato a Trieste il 26 gennaio 1895, venne ridotto nella forma italiana di «Stocca», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione alla moglie Maria Grilian ed alla figlia Maria (Olga);

Vista la domanda di data 14 agosto 1975, corredata della prescritta documentazione, con la quale il sig. Stocca Federico, nato a Trieste il 23 ottobre 1935 e qui residente - Contovello 101, chiede la restituzione del proprio cognome dalla forma italiana in quella originaria di «Štoka», posseduto dal padre Emilio prima dell'emanazione del decreto sopra indicato;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio citato in premessa è revocato per quanto riguarda gli effetti nei confronti del figlio di Emilio, Stocca Federico, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di «Štoka».

Eguale restituzione in pristino viene fatta per il cognome Stocca assunto dalla moglie del predetto, Gustin Sabina, nata a Monrupino il 23 agosto 1940.

Uguale restituzione è disposta poi nei confronti dei figli:

1) Stocca Nataša, nata a Trieste il 10 gennaio 1963;
2) Stocca Peter, nato a Trieste il 1° agosto 1964.

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 22 settembre 1975

Il prefetto: DI LORENZO

(8342)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso a quaranta posti di operaio dello Stato nella categoria degli operai qualificati e comuni nel ruolo dei servizi generali, per il collegio navale Morosini di Venezia.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, concernente la nuova classificazione professionale ed economica, nonchè lo stato giuridico del personale operaio addetto agli stabilimenti ed arsenali del Ministero della difesa;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private, ed in particolare tenuto conto del disposto dell'art. 15 della legge medesima;

Visto l'art. 7 della legge 10 giugno 1964, n. 447, riguardante norme per i volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e nuovi organici dei sottufficiali in servizio permanente delle stesse Forze armate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, contenente norme sul riordinamento delle categorie degli operai delle amministrazioni dello Stato, ed in particolare l'art. 4;

Vista la legge 6 giugno 1973, n. 313, concernente modifiche al predetto decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, riguardante la nuova classificazione professionale ed economica, nonchè lo stato giuridico del personale operaio addetto agli stabilimenti ed arsenali del Ministero della difesa;

Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 1975 con il quale sono state determinate le vacanze disponibili nei ruoli degli operai della Difesa per l'anno 1975;

Visto il decreto ministeriale in data 7 dicembre 1974 concernente la delega di firma ai Sottosegretari di Stato;

Ritenuta la necessità per urgenti esigenze di servizio del collegio navale Morosini di Venezia di procedere al reclutamento di operai mediante pubblici concorsi utilizzando parte delle vacanze disponibili nei ruoli della Difesa;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti per la sede di Venezia, collegio navale Morosini, i seguenti concorsi a posti di operaio dello Stato:

Qualifica di mestiere	Categoria	Numero dei posti messi a concorso
RUOLO SERVIZI GENERALI		
Cameriere	qualificato	13
Manovale per servizi vari:		
Lavandaio	comune	6
Addetto alle pulizie di cucina	comune	5
Manovale addetto ai servizi generali	comune	16

Art. 2.

Requisiti generali per l'ammissione ai concorsi

Per l'ammissione ai predetti concorsi è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo le elevazioni del limite di età di cui al successivo art. 3;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica al lavoro e al servizio.

Gli aspiranti alla nomina dovranno dimostrare di aver conseguito la licenza elementare.

Non possono conseguire, in ogni caso, la nomina ad operaio coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che abbiano riportato una delle condanne indicate dall'art. 85 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione e coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego nell'amministrazione dello Stato ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del citato testo unico e dell'art. 56, lettera *d*), della legge 5 marzo 1961, n. 90, per aver conseguito la nomina ad operaio dello Stato mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

A norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, sono ammessi ai concorsi per la nomina di operaio anche coloro, che, oltre ai requisiti previsti dall'art. 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90, abbiano ottenuto la riabilitazione da una delle condanne di cui al quinto comma dell'art. 7 medesimo.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile stabilito nel presente decreto per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi.

Art. 3.

Elevazione dei limiti di età

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b*) del precedente art. 2 è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

In particolare, tale limite è elevato:

1) *a*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) purchè complessivamente non superino i quaranta anni;

2) ad anni quaranta per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione ed inoltre per i partigiani combattenti, per i reduci della prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico, per i profughi e per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante;

3) ad anni quarantacinque per gli invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro.

Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite di età per i dipendenti di ruolo dello Stato.

Art. 4.

Presentazione delle domande

La domanda di ammissione ai concorsi di cui al precedente art. 1, redatta in carta da bollo da L. 700 e nella forma indicata nello schema annesso al presente decreto (allegato *A*) dovrà essere corredata da una scheda in carta semplice secondo lo schema annesso al presente decreto (allegato *B*) nella quale gli aspiranti dovranno indicare:

1) cognome e nome, luogo e data di nascita;

2) concorso al quale si chiede di partecipare;

3) luogo di residenza (via, città e codice postale);

4) eventuali titoli di appartenenza a categorie preferenziali (invalidi di guerra; invalidi civili di guerra; invalidi per servizio; invalidi per lavoro; invalidi civili; orfani e vedove di guerra per servizio e per lavoro).

La domanda stessa e la relativa scheda dovranno pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli operai - 1ª Divisione - Viale dell'Università n. 4 - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare, a pena di esclusione dal concorso:

1) cognome, nome, luogo e data di nascita;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (o che non ne hanno riportata alcuna);

5) di essere in possesso della licenza elementare;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) il possesso degli eventuali titoli che diano diritto alla elevazione del limite di età;

8) di non aver avuto precedenti rapporti di impiego con la pubblica amministrazione o in caso contrario di non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso la pubblica amministrazione ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Inoltre dovranno dichiarare:

a) se appartengono o meno ad una delle categorie degli aventi diritto al collocamento obbligatorio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482;

b) se siano in possesso di alcuno dei titoli di preferenza a parità di merito previsti dalle vigenti norme di legge;

c) il loro preciso recapito, il comune di attuale residenza o i comuni ove, eventualmente, abbiano avuto precedenti residenze negli ultimi dodici mesi.

A pena di esclusione dal concorso la firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali e per coloro che prestino servizio militare è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del comandante del Corpo al quale appartengono.

Art. 5.

Partecipazione a più concorsi

Coloro che intendono partecipare a più di uno dei concorsi di cui all'art. 1 del presente bando, dovranno produrre distinte domande con allegate distinte schede.

Qualora nella stessa domanda il candidato abbia chiesto di essere ammesso a più concorsi, tale domanda sarà ritenuta valida soltanto per il primo dei concorsi indicati.

Art. 6.

Dispersione di comunicazioni

Il Ministero della difesa non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito o da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso.

Art. 7.

Svolgimento dei concorsi

I candidati ammessi al concorso saranno sottoposti a prova d'arte o esperimento pratico.

Per conseguire l'idoneità i candidati stessi dovranno riportare un punteggio non inferiore a dodici ventesimi.

Sulla base dei punteggi riportati saranno formate le graduatorie di merito.

Per i partecipanti ai concorsi nella categoria degli operai comuni la graduatoria verrà formata mediante valutazione comparativa dei titoli e requisiti degli aspiranti.

Art. 8.

Commissioni esaminatrici

Per l'accertamento del grado di capacità professionale dei concorrenti saranno nominate apposite commissioni esaminatrici.

Art. 9.

Pubblicazione delle graduatorie

Le graduatorie saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per la nomina ad operario di ruolo e saranno successivamente pubblicate nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 10.

Riserva di posti

Ai sensi dell'art. 7 della legge 10 giugno 1964, n. 447, il trenta per cento dei posti messi a concorso è riservato ai sottufficiali volontari che alla data del bando di concorso siano stati congedati da non oltre due anni dopo aver prestato almeno nove anni di servizio dall'arruolamento volontario.

La riserva dei posti non opera nei riguardi dei sottufficiali cessati dal servizio prima dello scadere della ferma o rafferma per le cause di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *f*), *h*) ed *i*) dell'art. 40 della legge 31 luglio 1954, n. 559, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

Art. 11.

Documenti che debbono essere esibiti dai vincitori dei concorsi

I concorrenti dichiarati vincitori di cui al presente bando dovranno produrre al Ministero della difesa - Direzione generale per gli operai - 1ª Divisione, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione, i seguenti documenti tutti su carta da bollo da L. 700:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto è stato trascritto. Non sarà ammessa la presentazione del certificato di nascita. Coloro che, per la partecipazione al concorso si siano avvalsi dell'elevazione del limite di età dovranno comprovare di aver il titolo a tal beneficio, trasmettendo, secondo il caso, i relativi documenti;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

3) certificato, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in nessuna delle cause, che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale del tribunale competente, in relazione al luogo di nascita del candidato;

5) copia aggiornata, annotata delle eventuali benemerenze di guerra (in bollo da L. 700 per il primo foglio e per ogni foglio intercalare) del foglio matricolare (per i sottufficiali e i militari di truppa, compresi gli abili arruolati dai consigli di leva che ancora non abbiano prestato servizio), ovvero il certificato di esito di leva (per i riformati o i rivedibili) rilasciato dal sindaco del comune di residenza o vidimato dal commissario di leva, oppure, infine, certificato comprovante la iscrizione nelle liste di leva (per gli appartenenti a classi ancora non chiamate a visita militare) rilasciato dal sindaco;

6) certificato attestante il conseguimento del titolo di studio di licenza elementare rilasciato dall'istituto scolastico presso il quale è stato conseguito.

Gli invalidi di guerra o per lotta di liberazione, gli invalidi per cause di servizio e gli invalidi civili, dovranno produrre un certificato (anche esso su carta da bollo da L. 700) rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti la natura e il grado di invalidità e l'apprezzamento se le loro condizioni fisiche li rendono idonei al lavoro e non siano tali da riuscire pregiudizievoli per i compagni di lavoro e per la sicurezza degli impianti.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricezione della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) certificato di godimento dei diritti politici;

c) certificato generale del casellario giudiziale.

I concorrenti che siano già dipendenti di ruolo dello Stato debbono presentare i seguenti documenti:

a) titolo di studio;

b) copia integrale dello stato matricolare civile.

Art. 12.

Proroga del termine per la regolarizzazione dei documenti

L'amministrazione ha facoltà di concedere a ogni interessato, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, un ulteriore improrogabile termine di giorni quindici per la eventuale regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 13.

Visita medica collegiale

Prima della nomina i vincitori dei concorsi saranno sotto posti a visita medica, inappellabile, da parte di apposita commissione composta da due ufficiali medici e da un funzionario tecnico civile o militare, al fine di accertare la loro idoneità fisica in relazione al mestiere che debbono esercitare.

Art 14.

Spese di viaggio

Per i viaggi che i concorrenti dovranno eventualmente compiere per sottoporsi a esperimento pratico o a prova d'arte, nonchè per l'accertamento della idoneità fisica e dei requisiti attitudinali e per tornare alla propria residenza, non verrà corrisposto alcun rimborso spese.

Art. 15.

Nomina dei vincitori

I vincitori dei concorsi che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati operai dello Stato, in prova, per un periodo di mesi sei.

Agli assunti in prova verrà rimborsato il prezzo del biglietto personale di 2ª classe per il viaggio dal comune di residenza alla sede assegnata.

Art. 16.

Obbligo di assumere servizio

I vincitori dei concorsi dovranno assumere servizio entro il termine che sarà loro fissato ed hanno l'obbligo di permanere nella sede di prima assegnazione (Venezia) almeno cinque anni, fermo restando, comunque, la facoltà dell'amministrazione di disporre anche prima il trasferimento per qualsiasi altra destinazione, ove esigenze di servizio lo richiedano.

Coloro che senza giustificato motivo da valutarsi dall'amministrazione non assumano servizio entro il termine fissato, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 maggio 1975

p. *Il Ministro*: CENGARLE

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1975
Registro n. 46 Difesa, foglio n. 13

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviare su carta da bollo da L. 700)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli operai - 1° Reparto - 1ª Divisione - Palazzo Aeronautica - Viale dell'Università n. 4 - 00100 Roma.

Oggetto: Domanda di ammissione al concorso bandito nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 15 ottobre 1975.

Il sottoscritto . . nato a . . (provincia di . .) il . . e residente in . . (provincia di . .) via . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a . . posti di . . nella categoria degli operai . . del ruolo . . del Ministero della difesa (nel caso che il candidato abbia fatto domanda di partecipazione anche ad altri concorsi per diverse qualifiche di mestiere, aggiungere quanto segue:

Il sottoscritto fa presente che con separata domanda ha chiesto di essere ammesso a partecipare al concorso a . posti di . . nella categoria degli operai . . del ruolo . . del Ministero della difesa).

Dichiara sotto la propria responsabilità di:

1) essere nato a . . . (provincia di . . .) in data . . . .;

2) essere cittadino italiano (ovvero di aver diritto alla equiparazione perchè . . . .);

3) essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (ovvero non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . .; ovvero per i minori di 21 anni: non essere incorso in alcuna delle cause che impediscano il possesso dei diritti politici);

4) non aver riportato condanne penali, ovvero: ha riportato le seguenti condanne penali . . . (indicare anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale, riabilitazione e sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) essere in possesso del seguente titolo di studio . . conseguito presso la scuola di . . . . in data . . .;

6) avere in riguardo agli obblighi militari, la posizione seguente . . . . (secondo i casi: ha prestato servizio militare di leva; è attualmente in servizio militare presso . ., non ha prestato servizio militare perchè non sottoposto a giudizio del consiglio di leva o per il rinvio in qualità di . . . (ovvero perchè riformato o rivedibile);

7) aver titolo alla elevazione del limite massimo di età in quanto . . . . ovvero non aver titolo alla elevazione del limite massimo di età;

8) appartenere alla seguente categoria degli aventi diritto al collocamento obbligatorio . . . . (ovvero non appartenere a nessuna delle categorie degli aventi diritto al collocamento obbligatorio).

Dichiara inoltre di non aver avuto precedenti rapporti di impiego con la pubblica amministrazione (ovvero ha prestato servizio presso la seguente pubblica amministrazione . . . in qualità di . . . . ed ha cessato da tale servizio per i seguenti motivi . . . ovvero: presta attualmente servizio presso la seguente pubblica amministrazione . . . . . in qualità di . . . .).

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate eventali comunicazioni . . .

Data, ...

Firma . . . . . .
(Visto per l'autenticità della firma)

ALLEGATO *B*

Schema esemplificativo di scheda da inviare su carta semplice possibilmente battuta a macchina o scritta a stampatello

1) . . . .
cognome e nome — data di nascita

. . . .
indirizzo

2) . . . .
c.a.p. — comune

. . . .
provincia — sigla della provincia

(8506)

Concorso a ottanta posti di operaio dello Stato nella categoria degli operai qualificati per l'Accademia militare di Modena.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n 1480, concernente la nuova classificazione professionale ed economica, nonchè lo stato giuridico del personale operaio addetto agli stabilimenti ed arsenali del Ministero della difesa;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private, ed in particolare tenuto conto del disposto dell'art. 15 della legge medesima;

Visto l'art. 7 della legge 10 giugno 1964, n. 447, riguardante norme per i volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e nuovi organici dei sottufficiali in servizio permanente delle stesse Forze armate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, contenente norme sul riordinamento delle categorie degli operai delle amministrazioni dello Stato, ed in particolare l'art. 4;

Vista la legge 6 giugno 1973, n. 313, concernente modifiche al predetto decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, riguardante la nuova classificazione professionale ed economica, nonchè lo stato giuridico del personale operaio addetto agli stabilimenti ed arsenali del Ministero della difesa;

Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 1975 con il quale sono state determinate le vacanze disponibili nei ruoli degli operai della Difesa per l'anno 1975;

Visto il decreto ministeriale in data 7 dicembre 1974, concernente la delega di firma ai Sottosegretari di Stato;

Ritenuta la necessità per urgenti esigenze di servizio dell'Accademia militare di Modena di procedere al reclutamento di operai mediante pubblici concorsi utilizzando parte delle vacanze disponibili nei ruoli della Difesa;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti per la sede di Modena i seguenti concorsi a posti di operaio dello Stato nella categoria dei qualificati:

Qualifica di mestiere	Numero dei posti
RUOLO LAVORAZIONI	
1) *Elettricista*:	
Circuitista installatore e riparatore	2
2) *Muratore*:	
Muratore in genere	2
3) *Meccanico per automotoveicoli e per mezzi corazzati*	2
4) *Idraulico-tubista*	2
5) *Legatore*:	
Rilegatore in pelle, doratore	1
6) *Litografo*:	
Trasportatore fotolitografo	1
7) *Coloritore*:	
Pittore	2
RUOLO SERVIZI GENERALI	
1) Cameriere	30
2) Cuoco	8
3) Famiglio	28
Infermiere patentato	2

Art. 2.

Requisiti generali per l'ammissione ai concorsi

Per l'ammissione ai predetti concorsi è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo le elevazioni del limite di età di cui al successivo art. 3;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica al lavoro e al servizio.

Gli aspiranti alla nomina dovranno dimostrare di aver conseguito la licenza elementare.

Non possono conseguire, in ogni caso, la nomina ad operaio coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che abbiano riportato una delle condanne indicate dall'art. 85 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione e coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego nell'amministrazione dello Stato ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del citato testo unico e dell'art. 56, lettera *d*), della legge 5 marzo 1961, n. 90, per aver conseguito la nomina ad operaio dello Stato mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

A norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, sono ammessi ai concorsi per la nomina di operaio anche coloro, che, oltre ai requisiti previsti dall'art. 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90, abbiano ottenuto la riabilitazione da una delle condanne di cui al quinto comma dell'art. 7 medesimo.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile di ammissione ai concorsi.

Art. 3.

Elevazione dei limiti di età

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b*) del precedente art. 2 è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

In particolare, tale limite è elevato:

1) *a*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si comula con quella di cui alla lettera *b*) purchè complessivamente non si superino i quaranta anni;

2) ad anni quaranta per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle oerazioni della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione ed inoltre per i partigiani combattenti, per i reduci della prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico, per i profughi e per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante;

3) ad anni quarantacinque per gli invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro.

Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite di età per i dipendenti di ruolo dello Stato.

Art. 4.

Presentazione delle domande

La domanda di ammissione al concorso di cui al precedente art. 1, redatta in carta da bollo da L. 700 e nella forma indicata nello schema annesso al presente decreto (allegato *A*) dovrà essere corredata da una scheda in carta semplice secondo lo schema annesso al presente decreto (allegato *B*) nella quale gli aspiranti dovranno indicare:

1) cognome e nome, luogo e data di nascita;

2) concorso al quale si chiede di partecipare;

3) luogo di residenza (via, città e codice postale);

4) eventuali titoli di appartenenza a categorie preferenziali (invalidi di guerra; invalidi civili di guerra; invalidi per servizio; invalidi per lavoro; invalidi civili; orfani e vedove di guerra per servizio e per lavoro).

La domanda stessa e la relativa scheda dovranno pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli operai - 1ª Divisione - Viale dell'Università n. 4 - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare, a pena di esclusione dal concorso:

1) cognome, nome, luogo e data di nascita;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (o che non ne hanno riportata alcuna);

5) di essere in possesso della licenza elementare;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) il possesso degli eventuali titoli che diano diritto alla elevazione del limite di età;

8) di non aver avuto precedenti rapporti di impiego con la pubblica amministrazione o in caso contrario di non essere stati destituiti a dispensati dal servizio presso la pubblica amministrazione ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Inoltre dovranno dichiarare:

a) se appartengono o meno ad una delle categorie degli aventi diritto al collocamento obbligatorio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482;

b) se siano in possesso di alcuno dei titoli di preferenza a parità di merito previsti dalle vigenti norme di legge;

c) il loro preciso recapito, il comune di attuale residenza e i comuni ove, eventualmente, abbiano avuto precedenti residenze negli ultimi dodici mesi.

A pena di esclusione dal concorso la firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali e per coloro che prestino servizio militare è sufficiente il visto del capo dell'ufficio e del comandante del Corpo al quale appartengono.

Art. 5.
Dispersione di comunicazioni

Il Ministero della difesa non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito o da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso.

Art. 6.
Svolgimento dei concorsi

I candidati ammessi ai concorsi saranno sottoposti a prova d'arte o esperimento pratico.

Per conseguire l'idoneità i candidati stessi dovranno riportare un punteggio non inferiore a dodici ventesimi.

Sulla base dei punteggi riportati saranno formate le graduatorie di merito.

Art. 7.
Commissioni esaminatrici

Per l'accertamento del grado di capacità professionale dei concorrenti saranno nominate apposite commissioni esaminatrici.

Art. 8.
Pubblicazione delle graduatorie

Le graduatorie dei vincitori e quelle dei dichiarati idonei nei singoli concorsi saranno approvate con appositi decreti ministeriali, sotto condizione del possesso dei requisiti richiesti per la nomina ad operaio di ruolo, e saranno successivamente pubblicate nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.
Riserva di posti

Ai sensi dell'art. 7 della legge 10 giugno 1964, n 447, il trenta per cento dei posti messi a concorso è riservato ai sottufficiali volontari che alla data del bando di concorso siano stati congedati da non oltre due anni dopo aver prestato almeno nove anni di servizio dall'arruolamento volontario.

La riserva dei posti non opera nei riguardi dei sottufficiali cessati dal servizio prima dello scadere della ferma o rafferma per le cause di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *f*), *h*) ed *i*) dell'art. 40 della legge 31 luglio 1954, n. 559, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

Art. 10.
Documenti che debbono essere esibiti dai vincitori dei concorsi

I concorrenti dichiarati vincitori dei concorsi di cui al presente bando dovranno produrre al Ministero - Direzione generale per gli operai - 1ª Divisione, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione, i seguenti documenti, tutti su carta da bollo da L. 700:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto è stato trascritto. Non sarà ammessa la presentazione del certificato di nascita. Coloro che, per la partecipazione al concorso si siano avvalsi dell'elevazione del limite di età dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio, trasmettendo, secondo il caso, il relativo documento;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

3) certificato, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in nessuna delle cause, che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale del tribunale competente, in relazione al luogo di nascita del candidato;

5) copia aggiornata, annotata dalle benemerenze di guerra (in bollo da L. 700 per il primo foglio e per ogni foglio intercalare) del foglio matricolare (per i sottufficiali e i militari di truppa, compresi gli abili arruolati dai consigli di leva che ancora non abbiano prestato servizio), ovvero il certificato di esito di leva (per i riformati o i rivedibili) rilasciato dal sindaco del comune di residenza e vidimato dal commissario di leva, oppure, infine, certificato comprovante la iscrizione nelle liste di leva (per gli appartenenti a classi ancora non chiamate a visita militare) rilasciato dal sindaco;

6) certificato attestante il conseguimento del titolo di studio della licenza elementare rilasciato dall'istituto scolastico presso il quale è stato conseguito.

Gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, gli invalidi per causa di servizio e gli invalidi civili, dovranno produrre un certificato (anche esso su carta da bollo da L. 700) rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti la natura e il grado di invalidità e l'apprezzamento se le loro condizioni fisiche li rendono idonei al lavoro e non siano tali da riuscire pregiudizievoli per i compagni di lavoro e per la sicurezza degli impianti.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricezione della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

a) certificato di cittadinanza italiana;
b) certificato di godimento dei diritti politici;
c) certificato generale del casellario giudiziale.

I concorrenti che siano già dipendenti di ruolo dello Stato debbono presentare i seguenti documenti:

a) titolo di studio;
b) copia integrale dello stato matricolare civile.

Art. 11.
Proroga del termine per la regolarizzazione dei documenti

L'amministrazione ha facoltà di concedere a ogni interessato, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, un ulteriore improrogabile termine di giorni quindici per la eventuale regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 12.
Visita medica collegiale

Prima della nomina i vincitori del concorso saranno sottoposti a visita medica, inappellabile, da parte di apposita commissione composta da due ufficiali medici e da un funzionario tecnico civile o militare, al fine di accertare la loro idoneità fisica in relazione al mestiere che debbono esercitare.

Art. 13.
Spese di viaggio

Per i viaggi che i concorrenti dovranno eventualmente compiere per sottoporsi ad esperimento pratico o a prova d'arte, nonchè per l'accertamento della idoneità fisica e dei requisiti attitudinali e per tornare alla propria residenza, non verrà corrisposto alcun rimboso spese.

Art. 14.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati operai dello Stato, in prova, per un periodo di mesi sei.

Agli assunti in prova verrà rimborsato il prezzo del biglietto personale di 2ª classe per il viaggio dal comune di residenza alla sede assegnata.

Art. 15.

Obbligo di assumere servizio

I vincitori del concorso dovranno assumere servizio entro il termine che sarà loro fissato ed hanno l'obbligo di permanere nella sede di Modena almeno cinque anni, fermo restando, comunque, la facoltà dell'amministrazione di disporre anche prima il trasferimento per qualsiasi altra destinazione, ove esigenze di servizio lo richiedano.

Coloro che senza giustificato motivo, da valutarsi dall'amministrazione, non assumono servizio entro il termine fissato, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 maggio 1975

p. *Il Ministro*: CENGARLE

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *ottobre* 1975
Registro n. 46 *Difesa, foglio n.* 14.

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviare su carta da bollo da L. 700)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli operai - 1° Reparto - 1ª Divisione - Palazzo Aeronautica - Viale dell'Università n. 4 - 00100 Roma.

Oggetto: Domanda di ammissione al concorso bandito nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 15 ottobre 1975.

Il sottoscritto . . . nato a . . . (provincia di . .) il . . e residente in . . . (provincia di . .) via . . n. . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per n. . . posti di . nella categoria degli operai qualificati del ruolo delle lavorazioni e dei servizi generali del Ministero della difesa.

Dichiara sotto la propria responsabilità di:

1) essere nato a . . (provincia di . . .) in data . . .;

2) essere cittadino italiano (ovvero di aver diritto alla equiparazione perchè . .);

3) essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . (ovvero non iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . ., ovvero per i minori di 21 anni: non essere incorso in alcuna delle cause che impediscono il possesso dei diritti politici);

4) non aver riportato condanne penali, ovvero: ha riportato le seguenti condanne penali . . (indicare anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale, riabilitazione e sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) essere in possesso del seguente titolo di studio . conseguito presso la scuola di . . in data . .;

6) avere in riguardo agli obblighi militari, la posizione seguente (secondo i casi: ha prestato servizio militare presso ., non ha prestato servizio militare perchè non sottoposto al giudizio del consiglio di leva o per il rinvio in qualità di ., ovvero perchè riformato e rivedibile);

7) avere titolo alla elevazione del limite massimo di età in quanto . . (ovvero non avere titolo alla elevazione del limite massimo di età);

8) essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza a parità di merito previsti dalle vigenti norme . . . . (ovvero non essere in possesso di alcuno dei titoli di preferenza a parità di merito previsti dalle vigenti norme).

Dichiara inoltre di non aver avuto precedenti rapporti di impiego con la pubblica amministrazione (ovvero ha prestato servizio presso la seguente amministrazione . . . in qualità di . . . ed ha cessato da tale servizio per i seguenti motivi . . . ovvero . . . in qualità di . . . . .).

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Data, ...

Firma . . . .
(Visto per l'autenticità della firma)

ALLEGATO *B*

Schema esemplificativo di scheda da inviare su carta semplice possibilmente battuta a macchina o scritta a stampatello

1) . . . .
cognome e nome — data di nascita

. . . .
indirizzo

2) . . . .
c.a.p. — comune

. . . .
provincia — sigla della provincia

(8507)

Concorso a trentasei posti di operaio dello Stato nella categoria degli operai specializzati, qualificati e comuni nel ruolo delle lavorazioni e dei servizi generali per l'Accademia aeronautica militare di Pozzuoli.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, concernente la nuova classificazione professionale ed economica, nonchè lo stato giuridico del personale operaio addetto agli stabilimenti ed arsenali della difesa;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private, ed in particolare tenuto conto del disposto dell'art. 15 della legge medesima;

Visto l'art. 7 della legge 10 giugno 1964, n. 447, riguardante norme per i volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e nuovi organici dei sottufficiali in servizio permanente delle stesse Forze armate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, contenente norme sul riordinamento delle categorie degli operai delle amministrazioni dello Stato, ed in particolare l'art. 4;

Vista la legge 6 giugno 1973, n. 313, concernente modifiche al predetto decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, riguardante la nuova classificazione professionale ed economica, nonchè lo stato giuridico del personale operaio addetto agli stabilimenti ed arsenali del Ministero della difesa;

Visto il decreto ministeriale del 27 gennaio 1975 con il quale sono state determinate le vacanze disponibili nei ruoli degli operai della Difesa per l'anno 1975;

Visto il decreto ministeriale in data 7 dicembre 1974, concernente la delega di firma ai Sottosegretari di Stato;

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;

Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191;

Ritenuta la necessità per urgenti esigenze di servizio dell'Accademia aeronautica militare di Pozzuoli di procedere al reclutamento di operai mediante pubblici concorsi utilizzando parte delle vacanze disponibili nei ruoli della Difesa;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti per la sede dell'Accademia aeronautica militare di Pozzuoli i seguenti concorsi a posti di operaio dello Stato:

Qualifica di mestiere	Categoria	Numero dei posti messi a concorso
RUOLO DELLE LAVORAZIONI		
Coloritore:		
Pittore	specializzato	2
Conduttore patentato di caldaie:		
con certificato di 1° grado o 2° grado generale	specializzato	2
Frigorista	specializzato	1
Falegname:		
Lucidatore di mobili	qualificato	1
Muratore:		
Piastrellista	qualificato	1
RUOLO SERVIZI GENERALI		
Cuoco	specializzato	5
Famiglio	qualificato	14
Addetto ai lavori agricoli e giardiniere:		
Giardiniere ed ortolano . . .	qualificato	2
Manovale per servizi vari:		
Manovale addetto ai servizi generali	comune	7
Serpante	comune	1

Art. 2.

Requisiti generali per l'ammissione ai concorsi

Per l'ammissione ai predetti concorsi è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo le elevazioni del limite di età di cui al successivo art. 3;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica al lavoro e al servizio.

Gli aspiranti alla nomina dovranno dimostrare di aver conseguito la licenza elementare.

Non possono conseguire, in ogni caso, la nomina ad operaio coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che abbiano riportato una delle condanne indicate dall'art. 85 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego e dal lavoro presso una pubblica amministrazione e coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego nell'amministrazione dello Stato ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del citato testo unico e dell'art. 56, lettera *d*), della legge 5 marzo 1961, n. 90, per aver conseguito la nomina ad operaio dello Stato mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

A norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, sono ammessi ai concorsi per la nomina ad operaio anche coloro, che, oltre ai requisiti previsti dall'art. 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90, abbiano ottenuto la riabilitazione da una delle condanne di cui al quinto comma dell'art. 7 medesimo.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile stabilito nel presente decreto per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi.

Art. 3.

Elevazione del limite di età

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b*) del precedente art. 2 è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

In particolare, tale limite è elevato:

1) *a*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) purchè complessivamente non superino i quaranta anni;

2) ad anni quaranta per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione ed inoltre per i partigiani combattenti, per reduci della prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico, per i profughi e per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante;

3) ad anni quarantacinque per gli invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi per il lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro.

Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite di età per i dipendenti di ruolo dello Stato.

Art. 4.

Presentazione delle domande

La domanda di ammissione ai concorsi di cui al precedente art. 1, redatta in carta da bollo da L. 700 e nella forma indicata nello schema annesso al presente decreto (allegato *A*) dovrà essere corredata da una scheda in carta semplice secondo lo schema annesso al presente decreto (allegato *B*) nella quale gli aspiranti dovranno indicare:

1) cognome e nome, luogo e data di nascita;

2) concorso al quale si chiede di partecipare;

3) luogo di residenza (via, città e codice postale);

4) eventuali titoli di appartenenza a categorie preferenziali (invalidi di guerra; invalidi civili di guerra; invalidi per servizio; invalidi del lavoro; invalidi civili; orfani e vedove di guerra per servizio e per lavoro).

La domanda stessa e la relativa scheda dovranno pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli operai - 1ª Divisione - Viale dell'Università n. 4 - Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione ai concorsi saranno considerate prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare, a pena di esclusione dal concorso:

1) cognome, nome, luogo e data di nascita;

2) il posssesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (o che non ne hanno riportata alcuna);

5) di essere in possesso della licenza elementare;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) il possesso degli eventuali titoli che diano diritto alla elevazione del limite di età;

8) di non aver avuto precedenti rapporti di impiego con la pubblica amministrazione o in caso contrario di non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso la pubblica amministrazione ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Inoltre dovranno dichiarare:

a) se appartengono o meno ad una delle categorie degli aventi diritto al collocamento obbligatorio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482;

b) se siano in possesso di alcuno dei titoli di preferenza a parità di merito previsti dalle vigenti norme di legge;

c) il loro preciso recapito, il comune di attuale residenza e i comuni ove, eventualmente, abbiano avuto precedenti residenze negli ultimi dodici mesi.

A pena di esclusione dal concorso la firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali e per coloro che prestino servizio militare è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del comandante del Corpo al quale appartengono.

Art. 5.

Dispersione di comunicazioni

Il Ministero della difesa non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito e da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso.

Art. 6.

Svolgimento dei concorsi

I candidati ammessi ai concorsi saranno sottoposti a prova d'arte o esperimento pratico.

Per conseguire l'idoneità i candidati stessi dovranno riportare un punteggio non inferiore a dodici ventesimi.

Sulla base dei punteggi riportati saranno formate le graduatorie di merito.

Per i partecipanti ai concorsi nella categoria degli operai comuni la graduatoria verrà formata mediante valutazione comparativa dei titoli e requisiti degli aspiranti.

Art. 7.

Commissioni esaminatrici

Per l'accertamento del grado di capacità professionale dei concorrenti saranno nominate apposite commissioni esaminatrici.

Art. 8.

Pubblicazione delle graduatorie

Le graduatorie dei vincitori e quelle dei dichiarati idonei nei singoli concorsi saranno approvate con appositi decreti ministeriali, sotto condizione del possesso dei requisiti richiesti per la nomina ad operaio di ruolo, e saranno successivamente pubblicate nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Documenti che debbono essere esibiti dai vincitori dei concorsi

I concorrenti dichiarati vincitori dei concorsi di cui al presente bando dovranno produrre al Ministero della difesa - Direzione generale per gli operai - 1ª Divisione, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione, i seguenti documenti, tutti su carta da bollo da L. 700:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto e stato trascritto. Non sarà ammessa la presentazione del certificato di nascita. Coloro che, per la partecipazione al concorso si siano avvalsi dell'elevazione del limite di età dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio, trasmettendo, secondo il caso, il relativo documento;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

3) certificato, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale del tribunale competente, in relazione al luogo di nascita del candidato;

5) copia aggiornata, annotata delle benemerenze di guerra (in bollo da L. 700 per il primo foglio e per ogni foglio intercalare) del foglio matricolare (per i sottufficiali e i militari di truppa, compresi gli abili arruolati dai consigli di leva che ancora non abbiano prestato servizio), ovvero il certificato di esito di leva (per i riformati o i rivedibili) rilasciato dal sindaco del comune di residenza e vidimato dal commissario di leva, oppure, infine, certificato comprovante l'iscrizione nelle liste di leva (per gli appartenenti a classi ancora non chiamate a visita militare) rilasciato dal sindaco;

6) certificato attestante il conseguimento del titolo di studio della licenza elementare rilasciato dall'istituto scolastico presso il quale è stato conseguito.

Gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, gli invalidi per cause di servizio e gli invalidi civili, dovranno produrre un certificato (anche esso su carta da bollo da L. 700) rilasciato dall'ufficale sanitario del comune di residenza dal quale risulti la natura e il grado di invalidità e l'apprezzamento se le loro condizioni fisiche li rendono idonei al lavoro e non siano tali da riuscire pregiudizievoli per i compagni di lavoro e per la sicurezza degli impianti.

I seguenti documenti devono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricezione della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

a) certificato di cittadinanza italiana;
b) certificato di godimento dei diritti politici;
c) certificato generale del casellario giudiziale.

I concorrenti che siano già dipendenti di ruolo dello Stato debbono presentare i seguenti documenti:

a) titolo di studio;
b) copia integrale dello stato matricolare civile.

Art. 10.

Proroga del termine per la regolarizzazione dei documenti

L'amministrazione ha facoltà di concedere ad ogni interessato, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, un ulteriore improrogabile termine di giorni quindici per la eventuale regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 11.

Visita medica collegiale

Prima della nomina i vincitori del concorso saranno sottoposti a visita medica, inappellabile, da parte di apposita commissione composta da due ufficiali medici e da un funzionario tecnico civile o militare, al fine di accertare la loro idoneità fisica in relazione al mestiere che debbono esercitare.

Art. 12.

Spese di viaggio

Per i viaggi che i concorrenti dovranno eventualmente compiere per sottoporsi ad esperimento pratico o a prova d'arte, nonchè per l'accertamento della idoneità fisica e dei requisiti attitudinali e per tornare alla propria residenza, non verrà corrisposto alcun rimborso spese.

Art. 13.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati operai dello Stato, in prova, per un periodo di mesi sei.

Art. 14.

Obbligo di assumere servizio

I vincitori del concorso dovranno assumere servizio entro il termine che sarà loro fissato ed hanno l'obbligo di permanere nella sede di Pozzuoli almeno cinque anni, fermo restando, comunque, la facoltà dell'amministrazione di disporre anche prima del trasferimento per qualsiasi altra destinazione, ove esigenze di servizio lo richiedano.

Coloro che senza giustificato motivo, da valutarsi dall'amministrazione, non assumono servizio entro il termine fissato, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 luglio 1975

p. *Il Ministro*: Cengarle

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *ottobre* 1975
Registro n. 46 *Difesa, foglio n.* 17

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviare su carta da bollo da L. 700)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli operai - 1° Reparto - 1ª Divisione - Palazzo Aeronautica - Viale dell'Università n. 4
00100 ROMA

Oggetto: Domanda di ammissione al concorso bandito nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 15 ottobre 1975.

Il sottoscritto . . . . . nato a . . . (provincia di . . .) il . . . e residente in . . . . . (provincia di . . . .) via . . . . ., n. . ., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per n. . . posti di . . nella categoria degli operai specializzati, qualificati e comuni del ruolo delle lavorazioni e dei servizi generali del Ministero della difesa.

Dichiara sotto la propria responsabilità di:

1) essere nato a . . .. (provincia di . . .) in data . . . ;

2) essere cittadino italiano (ovvero di aver diritto alla equiparazione perchè . . . . .);

3) essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (ovvero non iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . .; ovvero per i minori di 21 anni: non essere incorso in alcuna delle cause che impediscono il possesso dei diritti politici);

4) non aver riportato condanne penali, ovvero: ha riportato le seguenti condanne penali . . . . (indicare anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale, riabilitazione e sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) essere in possesso del seguente titolo di studio . conseguito presso la scuola di . . . . in data .

6) avere in riguardo agli obblighi militari, la posizione seguente . . . . (secondo i casi: ha prestato servizio militare presso . . .; non ha prestato servizio perchè non sottoposto al giudizio del consiglio di leva e per il rinvio in qualità di . . .; ovvero perchè riformato o rivedibile);

7) avere titolo alla elevazione del limite massimo di età in quanto . . (ovvero non avere titolo alla elevazione del limite massimo di età);

8) essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza a parità di merito previsti dalle vigenti norme: . . . (ovvero non essere in possesso di alcuno dei titoli di preferenza a parità di merito previsti dalle vigenti norme).

Dichiara inoltre di non avere avuto precedenti rapporti di impiego con la pubblica amministrazione (ovvero ha prestato servizio presso la seguente amministrazione . . . in qualità di . . . ed ha cessato da tale servizio per i seguenti motivi . . . ovvero: . . . in qualità di . . . . .).

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . .

Data, ...

Firma . . . .
(Visto per l'autenticità della firma)

ALLEGATO *B*

Schema esemplificativo di scheda da inviare su carta semplice possibilmente battuta a macchina o scritta a stampatello

1) . . . .
cognome e nome — data di nascita

. . . .
indirizzo

2) . . . .
c.a.p. — comune

. . . .
provincia — sigla della provincia

(8508)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO

Concorso per l'assegnazione di venti borse di studio per un corso post-universitario di specializzazione nel commercio estero.

IL PRESIDENTE

Vista la delibera del comitato esecutivo in data 12 giugno 1975;

Visto il decreto del Ministro per il commercio con l'estero in data 27 agosto 1975, registrato dalla Corte dei conti, addì 30 agosto 1975, registro n. 2, foglio n. 312;

Determina:

Art. 1.

L'Istituto nazionale per il commercio estero (I.C.E.), su incarico del Ministero del commercio con l'estero e con il contributo finanziario dallo stesso accordato, terrà presso la propria sede in Roma, via Liszt, 21 (EUR), un « Corso di specializzazione nel commercio estero », e, a tal fine, bandisce un concorso per l'assegnazione di venti borse di studio, di cui due riservate a cittadini stranieri.

Art. 2.

Il corso ha lo scopo di contribuire alla formazione di quadri specializzati in attività inerenti agli scambi internazionali con particolare riguardo alle esportazioni.

Il programma del corso si ispira a criteri eminentemente pratico-applicativi che consentano l'attiva partecipazione dei borsisti.

Esso si baserà pertanto su lezioni seguite da lavori di gruppo, da conferenze con dibattito, da esercitazioni e da indagini di mercato in Italia e all'estero.

Art. 3

Gli aspiranti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea in una delle seguenti discipline: giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio, ingegneria, scienze agrarie, chimica, scienze statistiche, scienze marittime, medicina veterinaria, scienze delle produzioni animali, conseguito in una università degli studi della Repubblica od altro Istituto superiore equiparato, o presso altra università il cui titolo sia legalmente riconosciuto in Italia;

b) cittadinanza italiana;

c) godimento dei diritti politici;

d) assenza di carichi penali;

e) età non superiore ai 32 anni;

f) ottemperanza alle leggi sul reclutamento militare;

g) sana e robusta costituzione fisica.

I predetti requisiti debbono essere posseduti e riferiti alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione, di cui al successivo art. 4.

I cittadini di Paesi esteri dovranno essere in possesso di un diploma di laurea equipollente e non aver oltrepassato i 32 anni di età.

Art. 4.

Gli aspiranti dovranno far pervenire la domanda (vedasi allegato) in carta legale, indirizzandola all'Istituto nazionale per il commercio estero - Servizio formazione - Via Liszt n. 21 - 00100 Roma-Eur.

Esse dovranno essere inviate, a mezzo raccomandata, all'Istituto entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando.

Vale, a tale riguardo, la data del timbro di accettazione e spedizione della raccomandata stessa da parte dell'ufficio postale e non sarà ammessa altra prova in contrario.

I suddetti aspiranti debbono dichiarare nella domanda, oltre al proprio nome e cognome:

a) il luogo di nascita;

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

c) di essere nel pieno godimento dei diritti politici;

d) di non aver riportato condanne penali;

e) di essere in possesso del titolo di studio richiesto, la università che lo ha rilasciato, la data in cui il titolo stesso è stato conseguito ed il voto di laurea;

f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) di avere un'ottima conoscenza della lingua inglese e di un'altra lingua estera a loro scelta;

h) gli eventuali servizi prestati presso amministrazioni dello Stato, enti pubblici ed aziende private e le cause di eventuale risoluzione dei predetti rapporti di lavoro;

i) la precisa indicazione del proprio recapito, con l'obbligo di comunicare all'Istituto le variazioni del recapito stesso.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio ovvero dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante, ovvero dal capo dell'ufficio dell'amministrazione pubblica presso cui l'aspirante si trova in servizio.

Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

1) diploma originale o copia autenticata del titolo di studio prescritto con allegato certificato dal quale risulti il voto di laurea e quello conseguito nelle singole discipline. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, l'aspirante dovrà produrre un certificato redatto in carta legale dalla competente autorità, che attesti la natura e la data del conseguimento del titolo di studio nonché il non avvenuto rilascio del diploma;

2) certificato medico dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica. Tale certificato dovrà essere rilasciato dall'ufficio sanitario del comune di residenza, da un medico provinciale o da un medico militare.

La documentazione attestante gli eventuali servizi prestati di cui alla lettera h) in precedenza indicata, potrà essere presentata in carta semplice.

E' in facoltà dell'aspirante di esibire quella ulteriore documentazione dallo stesso ritenuta utile.

Gli aspiranti ai due posti conferibili a cittadini di Paesi esteri dovranno indicare nella domanda, oltre al proprio cognome e nome, gli elementi di cui alle lettere a), e), i), e di conoscere la lingua italiana. La domanda stessa dovrà essere corredata da idonea documentazione di cui siano in possesso.

Art. 5.

Per l'ammissione al corso l'aspirante dovrà sostenere:

1) una prova pratica orale di preselezione in lingua inglese; coloro, i quali non avranno superato detta prova non saranno ammessi a sostenere le restanti prove;

2) a) un colloquio e/o una prova scritta su argomenti riguardanti gli scambi internazionali e in specie il commercio estero;

b) una prova pratica orale nell'altra lingua estera indicata nella domanda.

I candidati possono chiedere di sostenere una ulteriore prova facoltativa in una o più altre lingue oltre quella di cui al precedente punto 2) b).

La prova di selezione ed il colloquio avranno luogo davanti ad una commissione nominata con provvedimento del presidente dell'Istituto nazionale per il commercio estero, previa delibera del comitato esecutivo.

I candidati vi saranno invitati mediante comunicazione individuale, che sarà loro inviata almeno dieci giorni prima della data fissata per le prove. I candidati, all'atto della loro presentazione alle prove di esame dovranno esibire un valido documento di riconoscimento.

Sono esentati dalle suddette prove gli aspiranti ai due posti conferibili a cittadini di Paesi esteri.

Art. 6.

La commissione di cui all'art. 5 provvederà altresì alla valutazione dei titoli, che saranno trasmessi con la domanda di cui all'art. 4, e provvederà anche all'esame delle domande ed alla valutazione degli eventuali titoli trasmessi dai cittadini dei Paesi esteri, onde procedere alla formazione di una graduatoria da sottoporre all'approvazione del presidente dell'I.C.E. ai fini dell'ammissione al corso.

I concorrenti ammessi al corso dovranno far pervenire, entro dieci giorni dalla data del foglio di comunicazione, il certificato generale del casellario giudiziale. Inoltre essi dovranno presentare dichiarazione sostitutiva dei seguenti documenti (ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, modificata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390):

1) certificato di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di residenza;

4) certificato attestante il godimento dei diritti politici;

5) documento dal quale risulti la posizione rispetto agli obblighi militari.

Art. 7.

Tutti gli allievi hanno l'obbligo di frequentare le lezioni, di partecipare alle conferenze, ai lavori di gruppo, alle esercitazioni, per tutta la durata del corso; qualunque assenza dal corso comporterà la riduzione « pro quota » di un giorno della borsa mensile del beneficiario (nella misura di 1/30).

Qualora le assenze dovessero superare il numero di 15 consecutivamente o di 20 cumulativamente nel bimestre, esse comporteranno, con provvedimento del presidente dell'I.C.E., la decadenza dalla borsa di studio, salvo casi di forza maggiore che verranno valutati singolarmente dalla apposita commissione di cui all'art. 5.

La decadenza potrà altresì essere adottata nei confronti di coloro che si renderanno colpevoli di comportamento che produca interruzioni o turbamento nella regolarità del corso; incorreranno nella decadenza di diritto gli allievi che abbandoneranno volontariamente il corso.

Art. 8.

Il corso avrà la durata di cinque mesi e si articolerà nelle seguenti fasi:

1) presso la sede dell'I.C.E. con lezioni su materie inerenti alle finalità del corso, integrate da conferenze, esercitazioni pratiche e da un corso avanzato in lingua inglese;

2) una pre-indagine per settori merceologici prestabiliti, da attuarsi con visite aziendali in Italia;

3) una indagine di mercato su dette materie, da svolgersi in Paesi esteri di particolare interesse esportativo;

4) preparazione, presso la sede dell'I.C.E., del rapporto scritto sulle conclusioni dell'indagine.

Al termine della prima fase, verrà effettuata, da parte della commissione di cui all'art. 5, che potrà venir integrata da docenti del corso all'uopo designati, una verifica del profitto tratto da ciascun borsista.

Gli allievi non risultanti idonei a seguito di tale verifica, saranno dimessi dal corso con provvedimento del presidente dell'Istituto.

Al termine della quarta fase, ogni rapporto, di cui al precedente comma quarto, dovrà essere presentato e discusso davanti alla commissione di cui all'art. 5.

Agli allievi che avranno superato con esito favorevole tale colloquio finale, verrà rilasciato un attestato di frequenza e profitto.

Art. 9.

Durante la prima, seconda e quarta fase del corso (vedi comma primo, secondo e quarto dell'art. 8 gli allievi fruiranno di una borsa di studio nella misura mensile netta di L. 150.000 per i non residenti a Roma, e di L. 100.000 per i residenti a Roma, salvo quanto disposto dall'art. 7.

Le spese di viaggio, vitto e alloggio fuori sede, che comporta lo svolgimento della seconda fase del corso, verranno assunte dall'I.C.E.

Durante la terza fase del corso, di cui al precedente art. 8, e che avrà la durata di un mese e si svolgerà all'estero, agli allievi verrà fornito il biglietto di viaggio; essi inoltre fruiranno di una borsa di studio di L. 350.000 che sarà corrisposta anticipatamente; possono peraltro essere concessi anticipi sulla predetta somma.

Roma, addì 23 settembre 1975

Il presidente: GRAZIOSI

ALLEGATO

Fac-simile di domanda
(da presentare in carta da bollo da L. 700)

All'Istituto nazionale per il commercio estero (I.C.E.) - Servizio formazione -
Via Liszt, 21 - 00100 ROMA-EUR

Il sottoscritto . . . . domanda di essere ammesso al concorso per l'assegnazione di venti borse di studio per un corso post-universitario di specializzazione nel commercio estero di cui al bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 15 ottobre 1975.

A tal fine dichiara:

a) di essere nato a . . . . . . il . . . . . ;

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

c) di essere nel pieno godimento dei diritti politici;

d) di non aver riportato condanne penali;

e) di essere in possesso del diploma di laurea in . . . . conseguito presso l'Università di . . . . il . . . . . con votazione di . . . .;

f) di trovarsi nella seguente posizione militare . . .;

g) di avere un'ottima conoscenza delle lingue inglese e . . . . e di voler sostenere una prova facoltativa nelle altre lingue: . . . .;

h) di aver prestato servizio presso . . . . dal . . . . al . . . . e di essersi dimesso per . . . .;

i) di essere domiciliato in . . . . via . . . . n. . . . cod. post. . . . tel. . . . . . o presso quale recapito desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso.

Allega alla presente domanda i seguenti documenti, in carta da bollo:

1) certificato del voto di laurea e dei voti conseguiti nelle singole discipline;

2) certificato medico;

3) la documentazione attestante gli eventuali servizi prestati nonché altra documentazione relativa ad eventuali titoli (in carta semplice).

Data, ...

Firma . . . .

Autenticazione della firma

. . . .

(8480)

MINISTERO DEL TESORO

Errata-corrige

Nel bando di concorso, per esami, a dieci posti di ragioniere o segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 16 settembre 1975, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

all'art. 3, primo comma, 5° rigo, in luogo di: «... del *teso* unico *con* ...», leggasi: «... del *testo* unico *approvato con* ...»;

all'art. 4, secondo comma, 4° rigo, in luogo di: «... il timbro *e la data* ...», leggasi: «... il timbro *a data* ...»;

all'art. 7, primo comma, 2° rigo, in luogo di: «... annesso *del* presente decreto .. », leggasi: «... annesso *al* presente decreto ...»;

al medesimo art. 7, quarto comma, 2° rigo, in luogo di: «... sara portata a conoscenza ...», leggasi: «... sarà *anche* portata a conoscenza ...»;

all'art. 8, primo comma, 1° rigo, in luogo di: «... Sono *messi* a colloquio ...», leggasi: «... Sono *ammessi al* colloquio ...».

(8438)

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Concorso, per esame teorico-pratico, a cinque posti di sostituto avvocato dello Stato

L'AVVOCATO GENERALE

Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, con le successive modificazioni;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Vista la legge 20 giugno 1955, n. 519;

Vista la legge 23 novembre 1966, n. 1035;

Visto il testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, ed il regolamento 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1080;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1972, n. 211;

Considerato che nel ruolo degli avvocati dello Stato sono attualmente disponibili quattro posti e che un altro posto si renderà disponibile il 1° settembre 1975 per il collocamento a riposo del vice avvocato generale dello Stato avv. Luca Masini;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esame teorico-pratico, a cinque posti di sostituto avvocato dello Stato.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani che posseggano i requisiti richiesti dall'art. 3 del presente decreto ed appartengano alle seguenti categorie:

a) procuratori dello Stato con almeno due anni di servizio;

b) magistrati dell'ordine giudiziario con qualifica non inferiore ad aggiunto giudiziario;

c) magistrati della giustizia militare, i quali avendo compiuto tre anni di servizio compreso il periodo di tirocinio, abbiano conseguito la nomina a sostituto procuratore militare di seconda classe;

d) magistrati della Corte dei conti a norma dell'art. 1, lettera *d*), della legge 20 giugno 1955, n. 519;

e) avvocati attualmente iscritti all'albo, con anzianità di iscrizione non inferiore ad un anno e che non abbiano oltrepassato l'età di anni 35, salvo le proroghe di legge.

Il possesso delle condizioni richieste per l'ammissione al concorso deve essere perfetto alla data di scadenza del termine stabilito dall'art. 3 per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età che deve sussistere alla data del presente decreto.

Non è richiesto il minimo di anzianità di servizio per gli appartenenti alle categorie di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) i quali precedentemente all'assunzione in servizio nei rispettivi ruoli fossero già in possesso del requisito della regolare iscrizione nell'albo degli avvocati con anzianità di iscrizione non inferiore ad un anno.

Art. 2.

Coloro che appartenendo da almeno un anno ad una delle prime tre categorie indicate nell'articolo precedente, già abbiano fatto parte di alcune delle altre quattro categorie indicate nello stesso articolo potranno cumulare i periodi di anzianità richiesti per ciascuna categoria, purchè il periodo complessivo risultante dal cumulo non sia inferiore a tre anni.

Art. 3.

Coloro che intendono prendere parte al concorso debbono far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, la relativa domanda in carta bollata nella quale deve essere indicato con precisione il recapito dell'aspirante:

a) gli appartenenti al ruolo dei procuratori dello Stato debbono inoltrare la domanda per il tramite dell'ufficio;

b) i magistrati dell'ordine giudiziario e quelli della giustizia militare, debbono inoltrare la domanda per il tramite del Ministero di appartenenza, il quale vi deve unire la copia dello stato di servizio in bollo;

c) i magistrati della Corte dei conti debbono inoltrare la domanda corredata del certificato dell'ordine degli avvocati e procuratori comprovante di essere stati iscritti nell'uno o nell'altro albo, per il tramite della presidenza della Corte dei conti la quale vi deve unire copia dello stato di servizio in bollo;

d) gli avvocati debbono dichiarare nella domanda:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il possesso della laurea in giurisprudenza;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda stessa deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante, ovvero, per gli aspiranti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dal capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per gli aspiranti che insieme alla domanda documentino di essere residenti all'estero o di essere richiamati alle armi è sufficiente pervenga nel termine prescritto la domanda, purchè, almeno dieci giorni avanti alla data fissata per la prova scritta, pervenga anche il certificato di cui al successivo comma.

Gli avvocati dovranno allegare alla domanda il certificato dell'ordine degli avvocati di data non anteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* che comprovi la iscrizione in atto dell'aspirante nell'albo degli avvocati da almeno un anno.

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato nel termine di dieci giorni dall'espletamento di detta prova i documenti redatti nelle prescritte forme e attestanti il possesso degli eventuali titoli che diano diritto a precedenza o a preferenza nella nomina, in base alle vigenti disposizioni.

Art. 5.

La graduatoria è approvata dall'avvocato generale dello Stato sotto condizioni dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

I concorrenti avvocati, utilmente collocati nella graduatoria stessa, saranno invitati a far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, nel termine di trenta giorni, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) diploma originale o copia autentica di laurea in giurisprudenza conseguito in una università italiana;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato di regolare condotta civile e morale;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) certificato attestante il godimento dei diritti politici;

7) certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o da un medico militare o dal medico provinciale, dal quale risulti espressamente dichiarato che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da malattie costituzionali o da difetti particolarmente dell'udito e della favella, che impediscano od ostacolino, il perfetto esercizio delle funzioni di avvocato dello Stato e dal quale risulti, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, l'eseguito accertamento sierologico del sangue;

8) *a*) stato di servizio militare (estratto matricolare per gli ufficiali della Marina militare), per gli ufficiali in congedo;

b) copia del foglio matricolare (estratto del foglio matricolare per i sottufficiali ed il personale del Corpo equipaggi militari marittimi), per i sottufficiali ed i militari di truppa in congedo illimitato;

c) copia del foglio matricolare (estratto del foglio matricolare per il personale della Marina militare), per i militari in congedo illimitato provvisorio;

d) copia del foglio matricolare (estratto del foglio matricolare per il personale della Marina militare), per i riformati in rassegna;

e) certificato di esito di leva per i rivedibili e riformati dalle commissioni di leva.

Le qualità che danno diritto alla proroga del limite massimo di età debbono essere comprovate con certificati rilasciati dalle autorità competenti.

I documenti debbono essere redatti in lingua italiana su regolare carta bollata, quelli indicati nei numeri 3), 4), 5), 6) e 7) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'amministrazione, di cui al secondo comma.

I procuratori dello Stato, i magistrati dell'ordine giudiziario, della giustizia militare e della Corte dei conti debbono presentare, nel termine indicato nel secondo comma del presente articolo, il certificato sanitario di cui al n. 7).

Art. 6.

La domanda ed i documenti pervenuti all'Avvocatura generale dello Stato dopo scaduti i termini di cui sopra, anche se presentati in tempo agli uffici postali o inoltrati per tramite di ufficio, non sono presi in considerazione. La data di arrivo è stabilita dal timbro a data apposto dall'Avvocatura generale.

L'avvocato generale dello Stato può disporre che gli aspiranti siano sottoposti alla visita di un sanitario di fiducia della amministrazione per l'accertamento dell'idoneità fisica al servizio.

L'avvocato generale dello Stato giudica definitivamente a norma dell'art. 11 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, dell'ammissibilità al concorso per gli aspiranti.

Ciascun aspirante sarà avvertito dell'esito della sua domanda prima della data fissata per l'inizio degli esami.

Art. 7.

L'esame consta di quattro prove scritte e di due prove orali.

Le prove scritte debbono essere svolte nel termine di otto ore dalla dettatura del tema, e consistono:

a) nella stesura di un atto defensionale di diritto e procedura civile;

b) nello svolgimento di un tema di carattere teorico in diritto civile con riferimento al diritto romano;

c) nella stesura di un atto defensionale o nello svolgimento di un tema di carattere teorico, a giudizio della commissione esaminatrice, in diritto amministrativo o tributario;

d) nella stesura di un atto defensionale o nello svolgimento di un tema di carattere teorico a giudizio della commissione esaminatrice, in diritto e procedura penale.

Gli esami avranno luogo in Roma, nel palazzo degli esami, alla via Girolamo Induno n. 4, *nei giorni* 16, 17, 19 *e* 20 *gennaio* 1976, *con inizio alle ore* 8,30.

Le prove orali consistono:

a) in un esame sulle seguenti materie: diritto civile, procedura civile, diritto penale, procedura penale, diritto costituzionale, diritto ecclesiastico, diritto amministrativo, diritto tributario, contabilità di Stato, diritto internazionale pubblico e privato e diritto romano;

b) in una difesa orale relativa ad una contestazione giudiziale il cui tema deve essere dato al candidato ventiquattro ore prima.

Le due prove orali si svolgeranno per ciascun candidato in due giorni differenti.

Il diario delle prove orali sarà fissato dalla commissione esaminatrice.

Per quanto riguarda le formalità inerenti allo svolgimento dell'esame saranno osservate le disposizioni di cui agli articoli da 16 a 24, da 27 a 29 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata, con firma autenticata dell'aspirante;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) tessera ferroviaria.

Art. 8.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto è composta:

da un vice avvocato generale dello Stato in qualità di presidente;

da un sostituto avvocato generale dello Stato;

da un magistrato della Corte di cassazione, designato dal primo presidente della Corte stessa;

da un avvocato iscritto all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori, designato dal presidente del Consiglio nazionale forense;

da un professore ordinario di materie giuridiche dell'Università di Roma, designato dal rettore;

funziona da segretario della commissione un vice avvocato o sostituto avvocato dello Stato, da nominarsi insieme alla commissione, nel modo di cui sopra.

Ciascun commissario dispone di dieci punti per ognuna delle prove scritte e orali. Per ogni prova la somma dei punti divisa per il numero dei commissari, costituisce il punto definitivo assegnato al candidato.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che hanno conseguito non meno di otto punti in media nelle prove scritte e non meno di sette in ciascuna di esse.

Sono dichiarati idonei i candidati che nelle prove orali abbiano conseguito non meno di otto punti in ciascuna prova.

La commissione forma la graduatoria degli idonei nel modo indicato dagli articoli 28 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n 1612 ed 1 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155.

A parità di punti si applicano i criteri preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria degli idonei è sottoposta all'approvazione dell'avvocato generale dello Stato.

Sui reclami che venissero presentati entro quindici giorni dalla pubblicazione dei risultati del concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, l'avvocato generale dello Stato pronuncia definitivamente, sentita la commissione esaminatrice ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 30 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 e dell'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155.

Art. 9.

I primi graduati entro il limite dei posti messi a concorso, sono nominati sostituti avvocati dello Stato ed e loro attribuito lo stipendio annuo lordo di L. 9.405.000.

Art. 10.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, a norma degli articoli 3 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana nonchè nel Bollettino ufficiale del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero di grazia e giustizia.

Roma, addì 2 agosto 1975

L'avvocato generale: ZAPPALÀ

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *ottobre* 1975
Registro n. 6 *Presidenza, foglio n.* 327

(8586)

OSPEDALI CIVILI DI GENOVA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione delle deliberazioni consiliari 4 luglio 1975, numeri 600 e 607, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di aiuto e sei posti di assistente di psichiatria;

un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Genova, viale Benedetto XV, 10.

(8523)

OSPEDALE CIVILE «S. MARIA DEGLI ANGELI» DI PORDENONE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione delle deliberazioni consiliari 2 settembre 1975, numeri 3486, 3487, 3488, 3489, 3490, 3491, 3492, 3493, 3494, 3495, 3496, 3497, 3498, 3499 e 3500, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della seconda divisione di ortopedia e traumatologia;

un posto di primario del servizio di radioterapia;

un posto di primario del servizio di medicina nucleare;

un posto di primario e un posto di aiuto della divisione oculistica;

un posto di aiuto della divisione di pediatria;

un posto di aiuto e un posto di assistente dell'istituto di anatomia ed istologia patologica;

un posto di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente di chirurgia generale;

un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

un posto di assistente del centro cardioreumatologico;

un posto di assistente di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente dell'istituto di radiologia;

un posto di assistente del centro oncologico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Pordenone.

(8596)

OSPEDALI ED ISTITUTI RIUNITI DI TERAMO

Concorso ad un posto di primario di neurologia presso l'ospedale civile

In esecuzione della deliberazione consiliare 4 luglio 1975, n. 607, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di neurologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione generale dell'ente in Teramo, via A. Saliceti, 8.

(8597)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di farmacista collaboratore.

In esecuzione della deliberazione consiliare 18 giugno 1975, n. 515, è riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione generale dell'ente in Teramo, via A. Saliceti, 8

(8598)

SPEDALI RIUNITI DI LIVORNO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione delle deliberazioni consiliari 18 luglio 1975, n. 492, 1° agosto 1975, n. 546 e 28 agosto 1975, n. 585, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della seconda divisione di medicina generale;

un posto di aiuto della divisione di pediatria;

due posti di assistente della dipendenza sanitaria di Rosignano Solvay (di cui uno chirurgo, presso la divisione di chirurgia generale e l'altro medico, presso l'astanteria, pronto soccorso e servizio di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria (ufficio concorsi) dell'ente in Livorno.

(8593)

OSPEDALE DEGLI INFERMI «S. MARIA DELLA MISERICORDIA» DI CORTONA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di pediatria;

un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cortona (Arezzo).

(8594)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di medicina generale.

In esecuzione della deliberazione consiliare 23 luglio 1975, n. 166, è riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La tassa di ammissione al concorso è di L. 1.000.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cortona (Arezzo).

(8595)

OSPEDALE CIVILE «V. EMANUELE II» DI ATESSA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;
un posto di aiuto di medicina generale della sezione lungodegenti;
un posto di assistente di medicina generale;
due posti di assistente di chirurgia generale;
un posto di assistente di ostetricia-ginecologia;
un posto di assistente di pediatria;
un posto di assistente di ortopedia-traumatologia;
un posto di assistente di laboratorio analisi;
un posto di assistente di anestesia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Atessa (Chieti).

(8521)

ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO DI MILANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di chirurgia generale;
un posto di primario di oculistica;
un posto di aiuto di urologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dello ente in Milano, via Daverio, 6.

(8522)

CENTRO TRAUMATOLOGICO ORTOPEDICO DI FIRENZE

Concorso a due posti di assistente di cardiologia e medicina internistica

In esecuzione delle deliberazioni consiliari 9 marzo 1973, n. 136, 27 luglio 1973, n. 286 e della deliberazione presidenziale 31 maggio 1975, n. 26, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di cardiologia e medicina internistica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Firenze, largo Palagi, 1.

(8670)

REGIONI

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1975, n. **34**.

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale n. 115 del 27 luglio 1973 relativo al prelevamento della somma di L. 40.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 15117 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1973.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 22 *agosto* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'art. 136 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonchè dell'art. 8 della legge regionale 27 aprile 1973, n. 5, è convalidato il decreto del presidente della giunta regionale n. 115 del 27 luglio 1973 concernente il prelevamento della somma di L. 40.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 15117 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1973.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 11 agosto 1975

DEL RIO

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1975, n. **35**.

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale n. 141 del 10 luglio 1974 relativo al prelevamento della somma di L. 30.331.390 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 25306 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1974.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 22 *agosto* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'art. 136 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonchè dell'art. 8 della legge regionale 29 aprile 1974, n. 4, è convalidato il decreto del presidente della giunta regionale n. 141 del 10 luglio 1974 concernente il prelevamento della somma di L. 30.331.390 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 25306 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1974.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 11 agosto 1975

DEL RIO

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1975, n. **36**.

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale n. 128 del 28 giugno 1974 relativo al prelevamento della somma di L. 40.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 16124 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1974.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 22 *agosto* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'art. 136 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonchè dell'art. 8 della legge regionale 29 aprile 1974, n. 4, è convalidato il decreto del presidente della giunta regionale n. 128 del 28 giugno 1974 concernente il prelevamento della somma di L. 40.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 16124 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1974.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 11 agosto 1975

DEL RIO

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1975, n. **37**.

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale n. 249 del 22 novembre 1974 relativo al prelevamento della somma di L. 3.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 16115 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1974.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 22 *agosto* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'art. 136 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonchè dell'art. 8 della legge regionale 23 aprile 1974, n. 4, è convalidato il decreto del presidente della giunta regionale n. 249 del 22 novembre 1974 concernente il prelevamento della somma di L. 3.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 16115 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1974.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 11 agosto 1975

DEL RIO

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1975, n. 38.

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale n. 107 dell'11 luglio 1973 relativo al prelevamento della somma di L. 25.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 11167 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1973.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 22 *agosto* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'art. 136 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonchè dell'art. 8 della legge regionale 27 aprile 1973, n. 5, è convalidato il decreto del presidente della giunta regionale n. 107 dell'11 luglio 1973 concernente il prelevamento della somma di L. 25.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 11167 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1973.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 19 agosto 1975

DEL RIO

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1975, n. 39.

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale n. 113 del 21 giugno 1974 relativo al prelevamento della somma di L. 50.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 15117 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1974.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 22 *agosto* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'art. 136 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonchè dell'art. 8 della legge regionale 23 aprile 1974, n. 4, è convalidato il decreto del presidente della giunta regionale n. 113 del 21 giugno 1974 concernente il prelevamento della somma di L. 50.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 15117 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1974.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 19 agosto 1975

DEL RIO

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1975, n. 40.

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale n. 118 del 30 luglio 1973 relativo al prelevamento della somma di L. 20.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 11153 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1973.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 22 *agosto* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'art. 136 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonchè dell'art. 8 della legge regionale 27 aprile 1973, n. 5, è convalidato il decreto del presidente della giunta regionale n. 118 del 30 luglio 1973 concernente il prelevamento della somma di L. 20.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 11153 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1973.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 19 agosto 1975

DEL RIO

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1975, n. 41.

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale n. 196 del 23 agosto 1974 relativo al prelevamento della somma di L. 30.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 11124 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1974.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 22 *agosto* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'art. 136 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonchè dell'art. 8 della legge regionale 23 aprile 1974, n. 4, è convalidato il decreto del presidente della giunta regionale n. 196 del 23 agosto 1974 concernente il prelevamento della somma di L. 30.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 11124 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1974.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 19 agosto 1975

DEL RIO

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1975, n. **42**.

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale n. 197 del 23 agosto 1974 relativo al prelevamento della somma di L. 80.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 15117 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1974.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 22 *agosto* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'art. 136 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonchè dell'art. 8 della legge regionale 23 aprile 1974, n. 4, è convalidato il decreto del presidente della giunta regionale n. 197 del 23 agosto 1974 concernente il prelevamento della somma di L. 80.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 15117 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1974.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 19 agosto 1975

DEL RIO

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1975, n. **43**.

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale n. 207 del 16 settembre 1974 relativo al prelevamento della somma di L. 40.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 16608 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1974.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 22 *agosto* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'art. 136 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonchè dell'art. 8 della legge regionale 23 aprile 1974, n. 4, è convalidato il decreto del presidente della giunta regionale n. 207 del 16 settembre 1974 concernente il prelevamento della somma di L. 40.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 16608 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1974.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 19 agosto 1975

DEL RIO

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1975, n. **44**.

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale n. 241 del 10 novembre 1972 relativo al prelevamento della somma di L. 70.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 15318 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1972.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 22 *agosto* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'art. 136 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonchè dell'art. 8 della legge regionale 20 aprile 1972, n. 5, è convalidato il decreto del presidente della giunta regionale n. 241 del 10 novembre 1972 concernente il prelevamento della somma di L. 70.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 15318 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1972.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 19 agosto 1975

DEL RIO

(8097)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1975, n. **10**.

Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1975 (primo provvedimento).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 43 *del 9 settembre* 1975)

(*Omissis*).

(8446)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100752740)